

COSEF
Consorzio di Sviluppo Economico del
Friuli

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI
CONTROLLO

MANUALE OPERATIVO
(PARTE GENERALE)

SOMMARIO

<i>Sezione 1: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231</i>	6
1.0 Generalità	6
1.1 Il Decreto	6
1.2 Le Fattispecie di Reato	7
1.3 Considerazioni in merito ad alcune fattispecie di reato	50
1.4 Le Ipotesi di Esonero dell'Ente dalla Responsabilità	58
Sezione 2: Il Manuale Operativo del Modello	60
2.0 Sezioni	60
2.1 Appendici	61
2.2 Parte Speciale	61
2.3 Altri documenti riferiti	61
Sezione 3: Codice Etico	62
3.0 Generalità	62
Codice Etico: Principi e Linee Guida	63
3.1 Adozione, Diffusione, Rispetto e Modifica	64
Sezione 4: Regolamento Comportamentale	65
4.0 Generalità	65
PARTE Ia: Obblighi e Doveri da Adempiere	65
4.1 Obblighi e Doveri degli Amministratori	65
4.2 <i>Obblighi e Doveri dei Responsabili di Funzione</i>	65
4.3 Obblighi e Doveri dei Dipendenti	66
4.4 Obblighi e Doveri dei Collaboratori Esterni	66
4.5 Organismo di Vigilanza e Controllo	67
PARTE IIa : Divieti da Osservare	67
4.6 Divieti per gli Amministratori	67
4.7 Divieti per i Responsabili di Funzione	67
4.8 Divieti per Tutti i Soggetti	67
PARTE IIIa : Verifiche e Segnalazioni	68
4.9 Attività di Verifica e Controllo	68
4.10 Segnalazione di Situazioni di Rischio	68
PARTE IVa : Provvedimenti	68
4.11 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori	68
Sezione 5. <i>Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio</i>	69
5.1 <i>Disciplina</i>	69
5.2 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori (dipendenti)	69
5.3 Sanzioni nei Confronti di Collaboratori, Consulenti e ODV	70
5.4 Competenze Sanzionatorie	70
5.5 Procedimento sanzionatorio	70
Sezione 6. <i>Attività del Consorzio</i>	72
6.0 <i>Generalità</i>	72
6.1 <i>Analisi delle attività</i>	74
6.2 <i>Ambiente e Sicurezza</i>	74
6.3 <i>Rischi di anomalie, illeciti e reati</i>	74
6.4 <i>Protocolli</i>	75
Sezione 7. <i>Requisiti del Modello per la Sicurezza</i>	76

7.0 Generalità	76
7.1 Requisiti Specifici del Modello	76
7.2 Vigilanza in materia di Sicurezza	77
7.3 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....	77
Sezione 8. Organismo di Vigilanza e Controllo (ODV)	79
8.0 Generalità	79
8.1 Composizione e Nomina	79
8.2 Regolamento	79
8.3 Vigilanza	80
8.4 Verifiche di Adeguatezza del Modello e Registreazioni.....	80
Sezione 9. Sistema complessivo dei Controlli	81
9.0 Generalità	81
Sezione 10. Prevenzione e Repressione della Corruzione – Piano per la Trasparenza	82
10.0 Generalità	82
10.1 Adempimenti.....	82

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 4 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

Premessa: Il Consorzio

A seguito del prodursi degli effetti della fusione per incorporazione (delibera n. 3/2017) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, è costituito il “Consorzio di Sviluppo di Economico del Friuli,2 COSEF, con sede in Udine.

Il COSEF è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi norma della Legge Regionale n. 3 del 20 febbraio 2015, come indicato dello STATUTO, allegato A alla citata delibera e qui richiamato in toto (artt.1-27).

Il nuovo ente consortile è entrato in attività il 1 gennaio 2018.

Il Consorzio nell’ambito degli agglomerati di competenza in generale:

- promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l’impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
- gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui consulenza per la redazione di progetti per accedere a fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
- collabora con la Regione nell’attuazione delle misure per l’attrattività di cui alla Legge regionale n.3/15.

Il Consorzio industriale, come definisce la consolidata giurisprudenza, non può essere incluso nel novero delle pubbliche amministrazioni e opera esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto del settore privato.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consorzio può operare sia direttamente che collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati, nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all’Art. 36 della L. 317 del 05/10/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitale.

Per le spese di funzionamento e gestione il Consorzio non riceve nessun contributo a carico delle finanze pubbliche mentre applica le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 163/2006 quando riceve contributi per opere pubbliche, attenendosi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza prevista per l’utilizzo di ogni risorsa pubblica.

Di seguito vengono riportate le normative di riferimento che inquadrano meglio l’ambito giuridico del Consorzio quale Ente Pubblico Economico.

Ai sensi dell’Art.1 punto 2 legge 165/2001 e s.m. che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il Consorzio non rientra tra i soggetti che rivestono la qualifica di pubblica amministrazione:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”

Ulteriore elemento rilevante ai fini dell'inquadramento è quello riferito al controllo.

Il Consorzio non è un ente controllato dalla P.A. in quanto lo stesso non ha nessun socio che detiene quote di maggioranza ai sensi dell'Art 2359 del C.C. Lo stesso Consorzio non rientra nel Bilancio Consolidato di un Ente Pubblico e non è sottoposto a controllo analogo da parte della P.A..

Il Consorzio non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n°196 pubblicato dall'ISTAT annualmente.

NOTA.

L'ambito industriale complessivo COSEF (Zona ex ZIU, Zona ex CIPAF, ex Zona Industriale di Cividale, Beni indisponibili ex ZIAC) si estende attualmente su una superficie di circa 2.000 Ha.

Nelle tabelle che seguono sono riportati taluni dati numerici relativi alla rete ferroviaria, alla rete stradale, alle imprese insediate ed al numero degli addetti.

FERROVIE:

	Lunghezza km	Deviatoi
ZIU (Udine)	8	18
ZIAC (Aussa Corno)	12	39
ZIAF (Alto Friuli)	10	29

SUPERFICI, IMPRESE INSEDIATE, NUMERO OCCUPATI, STRADE

	dati al 31.12.2017		COSEF	ZIU	ZIAC	ALTO FRIULI	Cividale del Friuli
a)	Superficie D1	mq	18.138.579	5.192.260	9.126.741	3.155.842	663.736
b)	Superficie D1 libera	mq	6.239.487	1.904.265	3.153.576	1.132.557	49.089
	1- lotti per attività	mq	3.108.813	844.000	1.487.012	772.020	5.781
	2- verde pubblico	mq	2.925.041	1.026.742	1.593.380	281.525	23.394
	3- parcheggi pubblici e spazi di manovra	mq	205.633	33.523	73.184	79.012	19.914
c)	Numero delle imprese insediate	n.	306	120	104	46	36
d)	Numero degli occupati all'interno delle imprese insediate	n.	8.850	3.400	2.500	1.850	1.100
e)	Chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza	km	56,34	19,39	21,89	10,72	4,34

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 6 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

SEZIONE 1: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

1.0 Generalità

Cenni Introduttivi

Nel sistema giuridico esistono, come ben noto, due grandi categorie di responsabilità e precisamente quella penale e quella civile; la prima attiene esclusivamente alle persone fisiche autrici o corresponsabili personalmente di reati tentati o consumati, mentre la seconda attiene sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche cui viene attribuita la lesione di un diritto altrui ed il conseguente obbligo risarcitorio. Nell'ambito della responsabilità civile assume particolare e specifica rilevanza per i datori di lavoro in genere – e quindi sia per persone fisiche e sia per persone giuridiche – un caratteristico tipo di responsabilità oggettiva o indiretta così come specificatamente stabilito dall'art. 2049 cod. civ.; proprio in forza di tale articolo, il fatto illecito commesso dal dipendente od incaricato implica di regola la responsabilità civile del datore di lavoro e quindi l'obbligo del risarcimento a carico di quest'ultimo, salvo la comprovata estraneità, anche per colpa lieve.

Un classico esempio di responsabilità civile verso terzi danneggiati è quella del datore di lavoro per eventi dannosi o infortunistici causati colpevolmente da propri preposti o dipendenti.

1.1 Il Decreto

Per adeguare l'ordinamento italiano ad alcune convenzioni internazionali a cui il Paese ha aderito (la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale furono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e finanziarie, è stato pubblicato Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001; con le integrazioni e modifiche successive, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche...", esso come riportato per esteso nella Parte Speciale, del Manuale Operativo, alla Sezione I, ha introdotto per la prima volta in Italia un complesso e innovativo sistema sanzionatorio che prefigura il regime di responsabilità a carico degli Enti, per reati commessi a vantaggio degli Enti stessi da persone fisiche con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero da persone in posizione subordinata.

La "responsabilità amministrativa da reato" per gli Enti è assimilabile nella sostanza alla responsabilità penale (a carico delle persone fisiche). Essa sorge per effetto di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale e il provvedimento sanzionatorio è sempre un procedimento penale. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella dell'autore del reato e sussiste anche quando questi non è stato identificato o non è imputabile; essa, viceversa, è esclusa qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Successivamente il legislatore ha introdotto un inasprimento sanzionatorio a carico degli Enti che si rendono responsabili, per colpa o dolo di loro preposti, dipendenti o incaricati, di reati di grave natura, per la sicurezza e l'ambiente (Artt. 25 septies e 25 undecies).

Le sanzioni per i casi in cui sia acclarata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 7 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

rigorose e prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (tra le quali l'interdizione dall'esercizio della attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi o il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni previste, tanto pecuniarie quanto interdittive, si applicano ancorchè in forma ridotta (con riferimento, rispettivamente all'importo e alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo.

1.2 Le Fattispecie di Reato

INDICE DELLE TIPOLOGIE DI REATO

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione
2. Delitti contro l'industria ed il commercio
3. Reati societari
4. Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
5. Reati informatici e reati connessi al trattamento illecito di dati
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
9. Reati ambientali
10. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
11. Delitti contro la personalità individuale
12. Delitti di razzismo e xenofobia
13. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
14. Delitti di criminalità organizzata
15. Reati tributari
16. Reati transnazionali

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 8 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.): “Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L’interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d’incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata presuppone l’avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.): “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-*bis*, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (...)”. La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell’omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l’erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Truffa (art. 640 c.p.): “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 (...), se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)”.

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l’induzione in errore e l’ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.): “La pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l’art. 640 bis l’interesse protetto è il complesso delle risorse

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 9 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc..

Frode informatica (art. 640-ter c.p.): "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste [dall'articolo 61](#), primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.): "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni".

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione o l'induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 3 a 8 anni."

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della Pubblica Amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste: a) da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa; b) da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. Con riguardo al

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 10 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (...)."

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni."

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 11 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

finalità indicate dall'articolo 319”

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 12 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Va chiarito che ai fini del D.Lgs 231/2001, per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono un’attività dello Stato o degli altri enti pubblici qualificabile come “funzione pubblica” o “pubblico servizio”.

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla presenza di poteri di autorizzazione al compimento di determinate attività oppure di certificazione di determinate qualità, (detti in seguito brevemente anche poteri autoritativi o certificativi), attinenti le funzioni:

- legislativa (Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici Territoriali, ecc.);
- amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, CONSOB, Forze dell’Ordine, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri delle commissioni per l’aggiudicazione delle gare, membri di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali – a.e. INPS, INAIL, INPDAP, membri della amministrazioni sovranazionali tra cui l’ U.E., ecc...);
- giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia - quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc...).

Pertanto, colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, concorrendo a formare la volontà della Pubblica Amministrazione o esercitando poteri autoritativi o certificativi nella accezione di cui in precedenza, è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”.

Per pubblico servizio si intendono le attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione ma carenti dei poteri autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima; tra queste vi sono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione (es. società che operano nei settori della distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, ecc...);
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., anche se svolti in regime di concessione e/o di convenzione (es. enti ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Consorzi Agrari, membri dei Consigli Comunali, commissioni di gara, uffici postali, uffici doganali, ferrovie, autostrade, ecc...).

Pertanto, colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, purché non svolga semplici mansioni d’ordine o presti opera meramente materiale, è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona incaricata di un pubblico servizio”.

Le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, pertanto, sono individuate non sulla base del criterio dell’appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione o pubblico servizio. A norma dell’art 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione come sopra descritta sono equiparati coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle indicate nell’ambito degli organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione europea, di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 13 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

vigente, le procedure aziendale e le disposizioni del presente Modello.

Al fine di comprendere esattamente il significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro esplicativo dell'elaborazione giurisprudenziale in relazione alle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

In linea generale sono da considerarsi come Pubblici Ufficiali (a titolo indicativo e non esaustivo):

- i funzionari di Enti ed altre Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento dei propri incarichi (ad es. Regione, Comune, ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- i soggetti politici come parlamentari, consiglieri regionali, provinciali o comunali, dirigenti ministeriali;
- i rappresentanti delle forze dell'ordine;
- i militari;
- i Vigili del Fuoco;
- i giudici;
- i notai;
- i sindaci quali ufficiali del governo;
- i curatori fallimentari;
- gli ufficiali giudiziari e gli ufficiali di riscossione.

Gli incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 c.p. ed agli effetti della legge penale, sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro Ente pubblico o privato.

È fatto divieto a dipendenti, componenti di organi Sociali, consulenti e collaboratori esterni, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi al di fuori della prassi aziendale, cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. L'offerta di regali deve essere documentata per consentire all'OdV i controlli opportuni;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni o contributi di qualunque tipo;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e collaboratori esterni non giustificate

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 14 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

dal contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi. Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo. I rapporti con la P.A. devono essere intrattenuti esclusivamente dalle figure aziendali autorizzate ovvero da personale specificamente delegato.

2) Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): "Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): "Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. (...).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 15 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.): “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.”

3) Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): “Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.): “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 16 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

I reati si realizzano nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori esponcano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di cui all'art. 2622 c.c., è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico (ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, ecc.);
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Il reato, imputabile

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 17 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità della società soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

la condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”

tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.): “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

la norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art 2629-bis c.c.): “L'amministratore o il

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 18 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.): “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”

Il reato in esame si configura allorché un componente dell'organo amministrativo di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. In particolare, l'art. 2391 c.c., che si applica nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, impone ai membri dell'organo amministrativo di comunicare agli altri membri dell'organo medesimo ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'organo collegiale. In entrambi i casi, la deliberazione dell'organo amministrativo collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore della società abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla società medesima.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): “Gli amministratori e i soci conferenti che,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 19 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Si tratta dell'illecito del quale sono chiamati a rispondere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è da uno a tre anni. Risponde del medesimo illecito che dà o promette denaro o altra utilità alle

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 20 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

persone indicate.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis): “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.): “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una strategica alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Di particolare rilievo assume l'eventuale diffusione di notizie attraverso strumenti informatici e telematici, proprio per la particolare pervasività dei medesimi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 21 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'obbligo di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente. In particolare, è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. In particolare è fatto divieto di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 22 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. In particolare, è fatto divieto di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
 - osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In particolare, è fatto divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni dell'Ente fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 23 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. In particolare, è fatto divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Ente;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4) Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art. 25-septies ha introdotto tra i reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Lesioni colpose gravi (art. 583 c.p., comma 1).

La lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 24 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni colpose gravissime (art. 583 c.p., comma 2):

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 c.p., il quale dispone che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: "Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, nonché la salvaguardia dell'ambiente, sono fra i valori fondamentali su cui l'Ente fonda le proprie strategie e le proprie operazioni quotidiane. Esse devono pertanto costituire parte integrante delle attività dell'Ente che si impegna pertanto:

- alla corretta attuazione degli obblighi legislativi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla corretta gestione degli adempimenti amministrativi per l'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro;
- alla corretta gestione di ispezioni e verifiche nei rapporti con gli Enti esterni.

I destinatari del modello sono pertanto tenuti all'osservanza dei seguenti principi comportamentali:

- osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti che disciplinano l'attività aziendale in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:
 - 1) nella gestione operativa delle diverse attività lavorative, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 25 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro;

- 2) riesaminare periodicamente l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (ISO 45001);
- 3) negli incontri formali e informali, non adottare comportamenti finalizzati ad influenzare i rappresentanti dell'Amministrazione per favorire il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi;
- 4) in sede di predisposizione della documentazione necessaria, non adottare comportamenti finalizzati ad influire indebitamente nella scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso presentazione di documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi;
- 5) in sede di ispezioni e verifiche, non adottare comportamenti diretti ad influenzare indebitamente il giudizio/parere degli Organismi di controllo nell'interesse dell'Ente attraverso presentazione di documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi.

5) Reati informatici e reati connessi al trattamento illecito di dati

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.): "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.): "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.): "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 26 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.): "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 27 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.): “Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.): “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello sono tenuti all'osservanza dei seguenti principi comportamentali:

- osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti che disciplinano l'attività aziendale in materia di trattamento dei dati ed utilizzazione delle risorse, informatiche e non, dell'Ente;

- non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del processo ed in particolare:

1. nella gestione operativa delle attività, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme interne in materia di trattamento dei dati personali;
2. rispetto delle procedure per l'accesso e l'utilizzazione degli strumenti informatici;
3. effettuazione dei controlli sull'attività effettivamente espletata mediante gli strumenti informatici;
4. non comunicare i dati se non ai soggetti espressamente autorizzati;
5. non agire al di fuori delle procedure emanate;
6. non assumere alcuna iniziativa se non espressamente autorizzata per iscritto.

Al fine di effettuare i dovuti controlli sulle sopra specificate attività, saranno posti in essere: controlli preventivi ed attivazione delle procedure necessarie per l'accesso agli strumenti informatici; controlli sull'attività effettivamente espletata mediante gli strumenti informatici.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 28 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

7) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.): “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 29 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Può configurare i reati in esame qualsiasi operazione di movimento di denaro o finanziario nel quale vengono violate le norme che regolano la normativa nella circolazione di denaro contante, la ricezione o l'emissione di assegni, gli obblighi di identificazione delle controparti finanziarie e i controlli nella provenienza dei beni acquisiti.

Le procedure adottate devono, pertanto, impedire di:

- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa; violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti, o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (per esempio azioni, obbligazioni), senza aver compiutamente identificato la parte di provenienza o acquistare beni o servizi di natura anomala, a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione.

8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633: "Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 30 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.”

Art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. È punito, se il fatto è commesso per uso non

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 31 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 32 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Articolo 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633: 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Articolo 174-quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 33 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

Articolo 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

In considerazione del fatto che tra le attività dell'Ente non c'è la distribuzione, con finalità di profitto, di supporti audio/video protetti dalla normativa sul diritto d'autore, non appare necessaria una specifica procedura di prevenzione dei reati in esame.

Va comunque sottolineato che l'Ente utilizza, per le proprie attività, programmi informatici originali ed è in possesso delle relative licenze d'uso.

9) Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis): “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Disastro ambientale (art. 452-quater): “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies): “Se taluno dei fatti di cui agli articoli

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 34 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Circostanze aggravanti (art. 452-octies): “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.): “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro”

Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione o dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. 152/2006): “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 35 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 36 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006): “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da €

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 37 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

(art. 257, D.Lgs. 152/2006): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(art. 258 D.Lgs. 152/2006): “1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 38 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006): 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Violazioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 279, D.Lgs. 152/2006): “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 39 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Illeciti in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, L. 150/1992): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

(Art. 2, L. 150/1992): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l’arresto da sei mesi ad un anno chiunque,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 40 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

(Art. 3 -bis, L. 150/1992): "1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

Violazioni in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, L. 549/1993): "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 41 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Violazioni in materia di inquinamento provocato da navi (art. 8 L. 202/2007): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Inquinamento colposo (art. 9 L. 202/2007): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 42 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Si tratta, perlopiù, di fattispecie che non hanno attinenza con l'attività svolta dall'Ente e perciò non appare necessaria una particolare regolamentazione dei comportamenti da tenere da parte dei destinatari del Modello, ritenendosi sufficiente attenersi all'osservanza di tutte le norme vigenti, nonché dei principi etici e delle procedure che disciplinano lo svolgimento dell'attività aziendale.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (Art 16 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231):

“Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.”

10) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

È stata inserita tra i reati presupposto la fattispecie che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12, del D.lgs. 286/1998).

È stata altresì inserita la seguente fattispecie di reato (art. 12, comma 3, del D.Lgs. 286/1998):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 43 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

Infine, costituisce reato presupposto anche il seguente illecito previsto dal comma 5 dell'art. cit.: “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.”

La prevenzione di detto illecito può essere sufficientemente soddisfatta con la previsione, nella procedura relativa alle nuove assunzioni, del previo controllo e dell'archiviazione della documentazione relativa al nuovo assunto (carta d'identità, permesso di soggiorno, ecc.).

11) Delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato la lett. a) del comma 1 dell'art. 25-quinquies del Decreto, introducendo, tra i reati presupposto, quello previsto dall'art. 603-bis C.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 44 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si tratta dell'unico illecito, tra i delitti di questa categoria, per il quale esiste un apprezzabile margine di rischio. È senz'altro uno strumento utile, al fine di scongiurare la commissione del reato in questione, l'elencazione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame, sicchè l'ente si porrà al riparo dal rischio stesso se:

- si adoperava per corrispondere retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispetta la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- rispetta le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- vigila affinché il lavoratore non sia sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

12) Delitti di razzismo e xenofobia

La responsabilità dell'ente è ora prevista, ai sensi dell'art. 25-terdecies, inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, anche in caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che di seguito si riporta integralmente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (soppresso);

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla

loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 45 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Il rischio di commissione di reati di questa natura è molto basso sicchè per scongiurarlo è sufficiente il monitoraggio da parte della governance aziendale del rispetto dei principi etici che stanno alla base della mission aziendale.

13) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Frode in manifestazioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.”

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 46 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

Il reato previsto dall'art. 1 della L. 401/89 punisce una condotta che può essere posta in essere da chiunque, nell'interesse di una persona fisica o anche di una persona giuridica. Il core business dell'Ente non ha nulla a che vedere con le competizioni sportive ed anche ipotizzando che l'Ente abbia interesse a sponsorizzare competizioni sportive o singoli atleti, è parimenti suo interesse che la competizione stessa si svolga nel rispetto della correttezza e della lealtà.

Non sono, invece, state individuate attività dell'Ente a rischio di commissione del reato previsto dall'art. 4 della L. 401/89.

14) Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 C.p.)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 47 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis C.p.)

“1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter C.p.)

“1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 48 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

Tra i reati rientranti in questa categoria, quello che più di tutti può essere commesso nell'esercizio dell'attività dell'Ente è quello previsto dall'art. 416 C.p. che punisce la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.

Gli elementi costitutivi del reato sono quindi:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira.

È evidente che l'Ente può risultare responsabile anche nell'ipotesi di commissione di delitti non compresi nell'elenco dei reati presupposto, qualora gli stessi vengano commessi con lo strumento del reato associativo.

Analogo ragionamento può essere fatto per il reato di autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter1 C.p., che punisce la condotta di colui che impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione anche a titolo di concorso di un delitto non colposo.

15) Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 49 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad €

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 50 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il rischio di commissione dei reati tributari è per l'Ente sempre particolarmente elevato sia in termini di probabilità sia in termini di conseguenze, considerato il fatto che, in ipotesi di contestazione di un reato tributario l'azienda potrebbe essere soggetta al sequestro dei suoi beni finalizzato alla confisca per equivalente, rischio che non poteva correre sino a quando del reato tributario rispondeva solamente il legale rappresentante.

Si tratta di reati che interessano direttamente il settore amministrazione/finanza e, più in generale, tutte le operazioni che prevedono flussi finanziari.

16) Reati transnazionali

L'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 contiene la definizione di reato transnazionale: *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Sono reati presupposto ai sensi del Decreto 231 i seguenti reati quando sono considerati *transnazionali*:

- Associazione per delinquere (art. 41s c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata la contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater dpr 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

1.3 Considerazioni in merito ad alcune fattispecie di reato

(1) Trattamento illecito dei dati e Regolamento Europeo n. 679 / 2016

a. Art. 24 bis

Gli stessi reati oggetto dell'Art. 24 bis, in termini di "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono anche richiamati, solo quando riguardano "dati personali", dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

I reati elencati dall'Art. 24 bis sono:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale);

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 51 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale);
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale);
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale);
- l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale);
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale);
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale);
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale);
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Codice Penale);
- la falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis Codice Penale);
- la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies Codice Penale).

b. Collegamenti con il Regolamento Europeo n. 679/2016

Al momento (settembre 2018) non risultano ulteriori modifiche né integrazioni del testo del D. Lgs. 231/2001, all'Art. 24 bis, derivanti dalla avvenuta entrata in vigore (maggio 2018) del Regolamento Europeo n. 679/2016, più noto come GDPR.

In realtà il collegamento, indiretto, è implicito, ma di non poco conto, visto che l'Art. 24 bis del 231 tratta dei reati che violano gli stessi principi di base del Regolamento Europeo.

A titolo di esempio, ma la casistica qui presentata è solo parziale, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter del C.P.), oltre ad essere la fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs 231/2001 all'Art. 24 bis, primo comma, se riguarda dati "personali" costituisce una esplicita violazione del Regolamento Europeo agli artt.:

- Art. 1: Oggetto e finalità (comma 1 e 2)
- Art. 5: Principi applicabili al trattamento di dati personali
- Art. 6: Liceità del trattamento
- Art. 7: Condizioni per il consenso
- Art. 8: Condizioni applicabili al consenso dei minori
- Art. 9: Trattamento di categorie particolari di dati personali
- Art. 10: Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
- Art. 12: Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 13: Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
- Art. 14: Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, ecc.

Inoltre, la stessa violazione rende impossibile, per l'interessato, esercitare i suoi diritti, come previsti dal Regolamento Europeo:

- Art. 15: Diritto di accesso dell'interessato
- Art. 16: Diritto di rettifica
- Art. 17: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Art. 18: Diritto di limitazione di trattamento
- Art. 19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 52 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- Art. 20: Diritto alla portabilità dei dati
- Art. 21: Diritto di opposizione

e potenzialmente:

- Art. 22: Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Infine, quando occorrono le condizioni, costituisce una violazione di

- Art. 34: Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato.

Analogamente, per gli altri articoli del Codice Penale citati dal comma 1 e dai commi seguenti dell'Art. 24 bis del D. Lgs. 231 del 2001.

In sintesi può dirsi che una violazione del Regolamento Europeo, riguardante cioè i dati personali di un cosiddetto "soggetto interessato", **nella totalità o quasi delle casistiche**, rappresenta una violazione degli articoli del C.P. elencati al comma 1 dell'Art. 24 bis del 231, oppure dei commi 2 o 3.

Viceversa, qualsiasi violazione delle fattispecie di reato elencate all'Art. 24 bis del 231, quando il soggetto interessato è una persona, costituisce una aperta violazione di uno o più articoli del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Va rilevato altresì che le sanzioni previste dal 231/2001 sono, a seconda dei casi, oltre a quella pecuniaria:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

mentre quelle contemplate dal citato Regolamento Europeo sono di tipo amministrativo, anche se particolarmente onerose.

Si è in attesa, pertanto, di una legislazione italiana di allineamento delle parti sanzionatorie 231 e Regolamento Europeo.

In mancanza di tale "allineamento", che potrà valere in futuro, per le future violazioni del Regolamento Europeo (cioè ai danni della "persona" fisica), è fuori di dubbio che al momento sono in vigore, per quanto attiene alla sola responsabilità amministrativa, quelle sia pecuniarie che interdittive previste dall'Art. 24 bis del 231.

Per tali motivi il Modello Organizzativo deve comprendere al suo interno, oppure deve richiamare un protocollo esistente, in grado di disciplinare con quali modalità l'ente stia attuando la prevenzione dei reati di cui all'Art. 24 bis del D. Lgs. 231.

A maggior ragione, se si considera che, nell'agosto del 2018 è stato approvato il D. Lgs.101/2018 che ha profondamente rimaneggiato ed integrato il precedente D. Lgs. 196 del 2003.

In particolare, il Decreto 101 ha riconfermato le previsioni del 196 che, per taluni reati, in particolare per il reato di "trattamento illecito dei dati" (la stessa rubrica dell'Art.24 bis del 231), contempla sanzioni penali e non solo amministrative.

Lo stesso D. Lgs. 101 del 2018 si preoccupa di contemperare i provvedimenti amministrativi del Garante della privacy, in caso di violazione del Regolamento Europeo, cioè del 196/2003, con le indagini e gli eventuali provvedimenti giudiziari del Magistrato Penale, per le stesse

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 53 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

violazioni.

(2) Requisiti del Modello, ai sensi dell'Art. 6 modificato

Non può tacersi, nella "rassegna" dei reati "231", quanto previsto all'Art. 6 del D.Lgs. 231 nella sua nuova formulazione dettata dalla legge 179 del 30/11/2017, che tratta delle misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

In generale, la corretta applicazione del Modello dipende anche dal contributo fattivo dei soggetti, interni ed esterni, dell'ente.

Costoro hanno il diritto ma anche il dovere di collaborare in modo trasparente al migliore sviluppo del Modello, rilevando e segnalando ogni irregolarità, ogni possibile, o reale violazione, nei fatti o nei principi, del Codice Etico e dei suoi protocolli di prevenzione.

A tale scopo il Modello deve prevedere, secondo la nuova formulazione dell'Art. 6, al comma 2 bis (il testo completo del D. Lgs. 231, comprese le nuove integrazioni e modifiche dell'Art. 6, è riportato nella Sezione 1 della Parte Speciale):

capov. 1° uno o più canali che consentano ai soggetti (persone che rivestono funzioni di amministrazione o di direzione dell'ente, e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,

capov. 2° almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

capov. 3° il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

capov. 4° nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2e dell'Art. 6, vanno previste le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Lo stesso Art. 6, al nuovo comma 2 ter prevede:

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro...

Infine, il nuovo comma 2 quater prevede che:

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a de-mansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

(3) Requisiti del Modello, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008

L'Art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008 detta le condizioni che, se non soddisfatte, escludono il carattere esimente del Modello Organizzativo, nei casi di reati di cui all'Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ...).

Il citato Art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008 prescrive:

- (1) Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ...omissis... di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 54 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge:
 - attrezzature,
 - impianti,
 - luoghi di lavoro,
 - agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni, periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- (2) Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- (3) Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- (4) Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- (5) Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
- (6) ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

(4) Dettagli dell'Art. 25 undecies (reati ambientali)

Il comma 1 dell'Articolo 25 undecies indica reati e sanzioni:

per la violazione dell'articolo 452-bis, sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

per la violazione dell'articolo 452-quater, sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 55 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

per la violazione dell'articolo 452-quinquies, sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

727 bis Codice Penale: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

- per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote";

733-bis Codice Penale: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

comma 1-bis : Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno, per il delitto di cui alla citata lettera a).

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 56 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

comma 2: Violazione del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, agli articoli:

- a Art. 137 concernente gli scarichi
 - a.1 Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata
 - a.2 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A
 - a.3 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati, o dei valori limite fissati per le sostanze pericolose
 - a.4 Violazione del divieto di scarico previsto dagli Art. 103 e 104
 - a.5 Violazione del divieto di scarico di sostanze o materiali nelle acque di mare
- b Art. 256, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata":
 - b.1 raccolta, recupero, smaltimento et similia
 - b.2 miscelazione di rifiuti in violazione del divieto;
 - b.3 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- c. Art. 257, "Inquinamento, mancata bonifica dei siti e relative comunicazioni":
 - c.1 inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee e omessa bonifica
 - c.2 mancata comunicazione di inquinamento
- d. Art. 258, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- e. Art. 259, traffico illecito di rifiuti
- f. Art. 260, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (riferimento sostituito, ora il comma fa riferimento all'Art. 452-quaterdecies del C.P.)
- g. Art. 260 bis concernente la violazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti
- h. Art. 279, esercizio di impianti non autorizzati

comma 3: violazione della Legge 150/92 (Art.1 e 2): commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione

comma 4: violazione della Legge n. 549 del 28/12/1993, Art. 3: impiego sostanze lesive dell'ozono

comma 5: violazione del D.Lgs n. 202/2007: protezione dell'ambiente marino da inquinamento doloso o colposo

i commi 6 e 7: riportano i criteri di applicazione (intera o ridotta) delle sanzioni, a fronte dei reati di cui sopra.

Il comma 8 specifica che "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

NOTE in merito ai reati ambientali

(Nota 1): La combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. 152/06), non è stata inserita, in sede di conversione, nel "catalogo" del D. Lgs. 231/01, dei reati-presupposto, cioè che generano la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tuttavia, si è stabilito un collegamento con il "sistema" 231, sostituendo il comma terzo dell'art. 3 del decreto (che aveva introdotto l'art. 256-bis) e stabilendo che - nel caso di combustione illecita o **deposito** incontrollato commessi nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata - ai titolari di impresa o responsabili dell'attività (comunque organizzata) "si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

(Nota 2): l'Art. 25 undecies, al comma 2, capoverso c.2.f, faceva riferimento all'Art. 260 del D. Lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), nel frattempo soppresso; ora fa riferimento al nuovo Art. 452-quaterdecies del C.P.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 57 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(5) Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231 (Art. 9 e segg. del Decreto)

Gli articoli elencati, per titoli, dal paragrafo 2.1 di questo Capitolo, specificano per ogni reato la tipologia delle sanzioni previste e la natura di ciascuna.

La sanzione, a seconda dei casi, può essere:

- A) sanzione pecuniaria;
- B) sanzioni interdittive;
- C) confisca;
- D) pubblicazione della sentenza.

Inoltre, in aggiunta a quelle sopra indicate, il Magistrato potrebbe comminare all'ente una ulteriore sanzione anche cospicua, a titolo di risarcimento del danno, a favore dei soggetti danneggiati dal reato.

A) Sanzioni Pecuniarie

sono sanzioni che vengono quantificate in quote (genericamente da 100 a 1.000); ogni quota può valere da € 258,22 a € 1.549,37 e il numero, nonché il valore della quota della sanzione sono determinati dal Giudice penale, sia in funzione del tipo e della gravità del reato e/o dei reati commessi dal soggetto dipendente o collaboratore dell'Ente in favore o nell'interesse dello stesso Ente, e sia in funzione delle dimensioni e della dotazione economica e finanziaria dello stesso ente.

B) Sanzioni Interdittive

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C) Confisca

La confisca riguarda il prezzo o il profitto ottenuto dalla commissione del reato.

D) Pubblicazione della Sentenza di Condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2.3 Altre normative di riferimento

A seguito di specifici inviti della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Modello Organizzativo del Consorzio, nell'analisi dei rischi di commissione di illegalità, recepisce e tiene conto di:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- lo schema di delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione posta in consultazione

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 58 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

fino al 15.04.2015 titolata “ linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

- la determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che tra l’altro al paragrafo 6 individua la disciplina transitoria e riafferma la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata
- ANAC - Piano Triennale (2016-2018) di Prevenzione della Corruzione
- Statuto del Consorzio COSEF (vigente dal 1 gennaio 2018)
- Convenzione COSEF - ZIAC ai sensi dell'Art. 1, Comma 16 bis, L.R. 29.12.2015 n.33, approvato con delibera N.54 del verbale CDA N.11/2016 del 21-11-2016.
- D. Lgs 33-2013 m.e.i.s. (D. Lgs.97-2016)
- L. 124-2015 (Legge Madia)
- D.Lgs 50-2016 e smi Disciplina Appalti.

1.4 Le Ipotesi di Esonero dell’Ente dalla Responsabilità

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo a seconda che l’autore del reato sia un Soggetto in posizione “apicale” ovvero una persona sottoposta a direzione o vigilanza altrui.

1.4.1 Soggetti in posizione apicale

L’art. 6 del D.Lgs 231/2001 prevede che l’Ente non risponde se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati come quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello è stato affidato ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza e Controllo);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento il Modello di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

1.4.2 Soggetti in posizione subordinata

In caso di reati commessi da Soggetti in posizione subordinata, l’art. 7 del Decreto ribadisce la responsabilità dell’Ente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è peraltro esclusa (e quindi NON vi è responsabilità dell’Ente) qualora l’Ente medesimo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 59 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

1.4.3 Caratteristiche del Modello

I Modelli di Organizzazione e Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'Ente, nonché al tipo di attività svolta, misure atte a garantire il rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare le situazioni di rischio.

Per l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sono necessari:

individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;

predisposizione di specifici protocolli relativi alla formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati e agli illeciti;

indicazione di precise modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;

adempimento puntuale degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

verifica periodica ed eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni delle prescrizioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione;

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 60 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 2: IL MANUALE OPERATIVO DEL MODELLO

2.0 Sezioni

Il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, modifiche e integrazioni successive, è definito in termini operativi dal Manuale Operativo, composto dalla parte cosiddetta "Generale" articolata in Sezioni (1#10), dalle Appendici (1#3) e dalla cosiddetta "Parte Speciale", cioè le Sezioni 1 # 3.

La Parte Generale comprende:

- Sezione 1 Descrive il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231 m.e.i.s., riferimento normativo del Modello Organizzativo.
- Sezione 2 Descrive le componenti del Modello Organizzativo e del Manuale Operativo.
- Sezione 3 Descrive il Codice Etico del Consorzio COSEF, che definisce i principi di fondo che ispirano le attività del Consorzio e, come conseguenza, il suo stesso Modello Organizzativo. Il Codice Etico è riportato anche nell'Appendice.
- Sezione 4 Descrive il Regolamento Comportamentale, emanato allo scopo di prevenire situazioni che possono comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001.
- Sezione 5 Descrive il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio, che tratta dei provvedimenti disciplinari che il Consorzio intende adottare e comminare, nel caso in cui siano volontariamente violate le disposizioni del Modello Organizzativo.
- Sezione 6 Riguarda l'analisi delle operatività e l'organizzazione che il Consorzio si è data, per poterle svolgere al meglio; nella 2° parte della Sezione sono evidenziati i criteri di analisi e di valutazione delle attività considerate critiche, cioè quelle per le quali esistono rischi di commissione dei reati e delle anomalie, trattati dal Dispositivo di Legge di cui alla Sezione 1 ed altre.

Per le attività ritenute critiche, nella Sezione 3 del Manuale Parte Speciale, sono descritti i cosiddetti **Protocolli**, cioè le procedure, gli adempimenti, i controlli preventivi e le verifiche periodiche grazie ai quali i rischi identificati possono ritenersi considerevolmente attenuati, in termini di probabilità del loro verificarsi e di entità degli effetti che possono generare.
- Sezione 7 Riguarda i contenuti che il Modello Organizzativo comprende, in relazione a quanto specificato dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, relativamente alla tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro.
- Sezione 8 Tratta dell'istituzione e delle modalità di lavoro dell'**Organismo di Vigilanza e Controllo**; tale organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come previsto dal D.Lgs. 231/2001, Art. 6 Comma 1 lettera c), ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento. Il Regolamento dell'OdV è riportato in Appendice.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 61 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Sezione 9 Riguarda il sistema complessivo di controllo, ivi comprese le verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo e sulla sua capacità di intercettare le eventuali situazioni di rischio, sia quelle oggetto delle analisi di cui alla Sezione 6, sia altre al momento non previste.

Sezione 10 Descrive le modalità con cui il Consorzio, come riferito alla Sezione 3, intende aderire compiutamente alle disposizioni vigenti in termini di Lotta alla Prevenzione della Corruzione e di ogni illegalità e in termini di Trasparenza degli atti.

2.1 Appendici

Le Appendici del Manuale sono:

Appendice 1 Contiene l'organigramma generale del Consorzio COSEF.

Appendice 2 È la sintesi del Modello Organizzativo (Codice Etico, Regolamento Comportamentale, Regolamento Disciplinare / Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza), altri documenti riferiti.

Appendice 3 Contiene il Regolamento dell'OdV.

2.2 Parte Speciale

La Parte Speciale del Manuale riporta le Sezioni di seguito elencate:

Sezione 1	Contiene il Decreto Legislativo 231/2001, modifiche e integrazioni successive e le altre normative di riferimento considerate
Sezione 2	Contiene l'analisi delle attività e la valutazione dei rischi ad esse correlati.
Sezione 3	Contiene i protocolli vigenti.

2.3 Altri documenti riferiti

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF, nelle sue valutazioni e disposizioni fa inoltre riferimento a:

Risk Analysis (Analisi dei Rischi): contiene la valutazione e la ponderazione dei rischi di illegalità nel suo complesso, anche in termini di mancata ottemperanza delle disposizioni concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza ed integrità degli atti.

PTPC: Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza e Integrità degli atti. Anche questo documento, per le sue considerazioni, fa ampio riferimento all'Analisi dei Rischi, di cui al capoverso precedente.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 62 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 3: CODICE ETICO

3.0 Generalità

Il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, di seguito più spesso denominato Consorzio COSEF, ha scelto di realizzare e adottare un Modello di Gestione Integrato nel rispetto dei principi di legalità e di correttezza promozionale, gestionale ed amministrativa, in piena osservanza di leggi, regolamenti e normative vigenti, cogenti e volontarie, applicabili alle attività e ai servizi svolti e agli ambiti in cui opera, allo scopo di confermare e rendere manifesto il suo impegno costante a conformarsi,

- con riferimento alla cosiddetta “responsabilità amministrativa”, alle prescrizioni di cui all’Art. 6 e all’Art. 7 del D.Lgs. 231 del 2001 m.e.i.s.,
- sui temi del “rispetto dell’ambiente”, alla Politica ambientale e al Sistema di Gestione Ambientale già adottati dal Consorzio COSEF secondo lo standard internazionale UNI-EN-ISO 14001, *con riguardo al d.lgs. 152/06 e s.m.i.*;
- in termini di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- in termini di prevenzione della corruzione, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e alla determina dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015, titolata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”,
- in termini di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Consorzio COSEF, nell’adottare il Modello Organizzativo descritto, intende perseguire gli obiettivi istituzionali:

- di miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di legalità, come ribaditi dalle norme vigenti,
- di successo delle sue attività di promozione e di acquisizione di nuovi insediamenti,
- di miglioramento delle sue prestazioni ambientali e di quelle del territorio di competenza, incentivando e promuovendo uno sviluppo sostenibile e duraturo,
- di miglioramento del sistema di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, nei siti e negli ambiti direttamente gestiti,
- di efficacia ed efficienza della gestione economica, onde ricavare dalle attività dirette le risorse necessarie per lo sviluppo delle sue finalità istituzionali.

Il Consorzio COSEF (Amministratori, dirigenti, preposti, lavoratori) si impegna inoltre ad assicurare che i contenuti della presente dichiarazione del Codice Etico siano compresi, condivisi ed attuati dai destinatari interni e che siano resi disponibili al pubblico e diffusi agli interlocutori esterni; a tal fine negli atti di incarico e/o nei contratti di acquisto di servizi e lavori COSEF prevede apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 63 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Codice Etico: Principi e Linee Guida

OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

Il Consorzio COSEF considera da sempre quali suoi fondamentali ed imprescindibili valori la piena osservanza delle leggi e normative vigenti, la trasparenza e completezza della informazione, la riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy, la lealtà e la correttezza delle sue attività promozionali, ritenendo che nessun obiettivo del Consorzio possa giustificare violazioni di legge, illegalità, o anomalie di qualsiasi genere, nell'espletamento delle proprie operatività.

VALORI DEL TERRITORIO

Le tradizioni culturali locali, le tecnologie e l'attenzione allo sviluppo di prodotti e di processi produttivi innovativi, le competenze delle comunità imprenditoriali dei luoghi in cui il Consorzio COSEF agisce (ereditate dalle gestioni consortili pregresse) sono tuttora altrettanti punti di forza del mondo industriale friulano: è compito del Consorzio garantire alle aziende associate le condizioni operative in grado di favorirne le attività, lo sviluppo dei volumi di lavoro e il consolidamento della loro presenza commerciale in Italia e all'estero.

SICUREZZA E IGIENE

Il Consorzio COSEF assume come valore assoluto la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro, impegnandosi a conformarsi integralmente al rispetto della normativa vigente in materia e comunque a valutare e prevenire i potenziali rischi inerenti alla propria attività; di conseguenza, considera di essenziale importanza la formazione dei dipendenti e la loro sensibilizzazione in materia di corretta gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Pienamente consapevole delle particolarità dei contesti in cui è inserito, il Consorzio COSEF ha scelto di operare in accordo ai principi di tutela per la valorizzazione delle risorse ambientali, attraverso un uso razionale del territorio e, al tal fine, conferma gli impegni derivanti dall'adozione della "Politica ambientale" e dalla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, già acquisiti dal Consorzio COSEF secondo la norma UNI-EN-ISO 14001 assicurandone il mantenimento nel tempo e l'allargamento ai territori di competenza.

RISPETTO DELLE PERSONE E DEI BENI

Il Consorzio si impegna a tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, proibendo ogni e qualsiasi forma di molestia – psicologica, fisica, sessuale – nei loro confronti.

A tal fine, vieta qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 64 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, altresì proibendo ogni e qualsiasi forma di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale.

Tutto il personale del COSEF è tenuto a operare con la dovuta cura e diligenza sui beni di proprietà del Consorzio, adottando comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo delle attrezzature e degli assett consortili.

COMPETENZA PROFESSIONALE

La politica del Consorzio COSEF è rivolta al raggiungimento dell'eccellenza nella qualità dei servizi erogati, da perseguire

- attraverso l'attenzione alle esigenze delle aziende associate, in merito ai servizi forniti dal Consorzio, ed alle azioni necessarie per la soddisfazione delle stesse,
- valorizzando i contributi di idee e di esperienze provenienti dai diversi attori che concorrono alla produzione dei servizi forniti,

operando costantemente per il raggiungimento di adeguati livelli di professionalità e di redditività, tali da consentire gli investimenti necessari per il miglioramento della qualità nell'erogazione dei servizi e per la maggiore sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Il Consorzio si impegna a rendere disponibile e a dare ampia diffusione del Codice Etico nonché ad assicurare che sia compreso ed attuato da tutte le componenti della struttura.

Udine, 15.06.2020

Il Presidente
(Renzo Marinig)

3.1 Adozione, Diffusione, Rispetto e Modifica

Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti del Personale interno e dei Collaboratori; inoltre, il Consorzio COSEF richiede a fornitori e consulenti esterni di uniformare le proprie condotte ai principi generali ivi contenuti.

Il Consorzio si impegna a dare ampia diffusione del suo Codice Etico a livello interno, mediante programmi di formazione del Personale interno e dei Collaboratori, con la pubblicazione ed affissione negli uffici ed a livello esterno mediante la pubblicazione del Codice sul sito web del Consorzio, e trasmissione di copia del Codice Etico alle Aziende associate ed ai principali Fornitori, per renderli consapevoli dei valori che ispirano l'azione del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può modificare e/o integrare il Modello Organizzativo di cui il Codice Etico è premessa fondamentale, alla luce delle possibili evoluzioni normative, o a fronte di suggerimenti e indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 65 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 4: REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE

4.0 Generalità

Il presente “Regolamento Comportamentale” è stato emanato allo scopo di dare applicazione puntuale ai principi espressi dal Codice Etico, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento Comportamentale:

- specifica esplicitamente obblighi e divieti per le distinte categorie dei soggetti in posizione apicale, di quelli in posizione subordinata e dei collaboratori esterni;
- precisa in via operativa i contenuti dei principi esplicitati dal Codice Etico.

PARTE Ia: Obblighi e Doveri da Adempiere

4.1 Obblighi e Doveri degli Amministratori

Gli Amministratori:

- approvano la bozza di bilancio d’esercizio, rappresentando in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione economica, patrimoniale, finanziaria;
- forniscono agli Organi di Vigilanza e Controllo informazioni e dati completi sulla situazione oggetto delle loro attività di vigilanza e controllo, in particolare sugli andamenti operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- osservano e rispettano le leggi ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni in materia economica, finanziaria, gestionale e quelle concernenti la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza delle decisioni intraprese e degli atti relativi e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2 Obblighi e Doveri dei Responsabili di Funzione

4.2.1 I Responsabili dell’area sono stati individuati nell’organigramma generale approvato con seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2020.

4.2.2 I Responsabili di area, secondo le rispettive competenze, operano in modo da fornire esaurienti informazioni ai dipendenti/collaboratori al fine di garantire che ogni provvedimento, attività, atto, operazione, sia legittimo, autorizzato, coerente, congruo, trasparente, tracciabile e verificabile.

4.2.3 I Responsabili di area (come del resto gli Amministratori, i collaboratori ed i dipendenti) che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i Concessionari e con Enti assimilati, nonché con Enti pubblici e privati:

- operano e fanno operare i collaboratori e dipendenti nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Codice Etico, del Regolamento Comportamentale, nonché delle norme generali e delle disposizioni interne concernente la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- prendono atto in via preventiva delle possibili situazioni a rischio di reato,
- e conseguentemente provvedono in modo efficiente ed efficace a non incorrere e non far incorrere alcuno in dette situazioni.

4.2.4 I Responsabili di area richiedono ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsivoglia titolo, nelle attività di propria competenza, il pieno rispetto delle norme del

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 66 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Codice Etico e del Regolamento Comportamentale.

4.2.5 I Responsabili di funzione segnalano all'Organismo di Vigilanza e Controllo – di cui al successivo articolo 4.3 – ogni eventuale violazione alle leggi, al Codice Etico ed al Regolamento Comportamentale, durante l'esecuzione delle attività del Consorzio.

4.3 Obblighi e Doveri dei Dipendenti

4.3.1 Dipendenti e collaboratori interni (con tale termine si definiscono i soggetti inseriti in modo stabile nell'organico del Consorzio COSEF, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro o di accordo di collaborazione), di qualunque ordine e qualifica, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge ed all'osservanza dei regolamenti vigenti; in particolare:

- a) si astengono dall'intervenire senza autorizzazione in situazioni in cui possano emergere conflitti d'interesse, anche potenziali, con il Consorzio COSEF;
- b) rispettano il segreto d'ufficio mantenendo riservate le notizie e informazioni apprese nell'ambito delle attività svolte;
- c) evitano di avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari conosciute nell'espletamento delle loro funzioni;
- d) utilizzano con diligenza i beni del Consorzio nel suo esclusivo interesse e in linea con le procedure operative all'uopo previste;
- e) richiedono le necessarie autorizzazioni, per poter utilizzare i beni materiali di proprietà del Consorzio al di fuori dell'ambito dello stesso.

4.3.2 Seguono uno specifico programma di formazione finalizzato alla conoscenza degli obblighi di legge e all'istruzione circa comportamenti e modalità operative da applicare.

4.3.3 Assicurano la completezza, la chiarezza e la precisione dei dati forniti e/o elaborati, attenendosi a verità, correttezza, tracciabilità e trasparenza.

4.3.4 Ciascun dipendente, in relazione alla propria mansione, ha il diritto e il dovere di richiedere al proprio superiore gerarchico i chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi e correttezza delle modalità operative di competenza.

4.3.5 Funzioni, responsabilità e incarichi di dipendenti e collaboratori interni sono oggetto delle considerazioni riportate alla Sezione 6 di questo Manuale, specificamente dedicata all'organizzazione del Consorzio e ai Protocolli di competenza.

4.3.6 Obblighi e doveri dei dipendenti e dei collaboratori, per quanto attiene gli aspetti della Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, sono specificati dal Documento di Valutazione dei Rischi e dalle Procedure e Istruzioni correlate.

4.3.7 Obblighi e doveri dei dipendenti e dei collaboratori, per quanto attiene alla tutela dell'ambiente, sono specificati dal sistema di gestione ambientale e relative procedure.

4.4 Obblighi e Doveri dei Collaboratori Esterni

4.4.1 I collaboratori esterni (con tale termine sono definiti i soggetti che intrattengono, a qualsivoglia titolo e ragione, rapporti continuativi, periodici od occasionali con il Consorzio COSEF), nel corso delle operazioni da loro effettuate per conto e su incarico del Consorzio, sono tenuti all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, alla lettera d'incarico o al contratto di lavoro, a prenderne atto e a conformarsi alle relative indicazioni unitamente ai principi contenuti nel Modello Organizzativo e Gestionale e, in particolare, delle norme interne concernenti la trasparenza degli atti e delle decisioni intraprese.

4.4.2 È fatta esplicita raccomandazione ai collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza e Controllo ogni elemento di rischio, sospetto o prova di violazione del Codice Etico

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 67 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

o del Regolamento Comportamentale, da parte di colleghi, collaboratori o dipendenti.

4.5 Organismo di Vigilanza e Controllo

4.5.1 È istituito l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Tale organismo, nominato con delibera consiliare del CDA e con conferimento dei relativi poteri, è investito di autonoma facoltà di iniziativa e di controllo su:

- l'osservanza e l'effettivo funzionamento del Modello Organizzativo e Gestionale;
- la prevenzione della commissione di reati;
- la vigilanza in merito a eventuali comportamenti trasgressivi o difformi da una corretta interpretazione ed applicazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico, delle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza, e del Regolamento Comportamentale, e alla puntuale segnalazione agli organi competenti delle eventuali inadempienze riscontrate.

4.5.2 Dell'Organismo di Vigilanza e Controllo tratta la Sezione 8 del presente Manuale.

PARTE IIa : Divieti da Osservare

4.6 Divieti per gli Amministratori

È fatto espresso divieto agli Amministratori di:

- a) Effettuare atti e/o operazioni in violazione delle leggi e regolamenti applicabili e, in particolare, delle norme concernenti la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- b) Compiere atti e/o operazioni indebiti, allo scopo di conseguire vantaggio proprio e/o di altri;
- c) Compiere atti e/o operazioni in violazione dei diritti dei creditori del Consorzio;
- d) Fornire a terzi notizie, dati ed informazioni false, riservate, ovvero che potrebbero cagionare danni al Consorzio, in particolare sulla sua situazione economica, patrimoniale, finanziaria.

4.7 Divieti per i Responsabili di Funzione

È fatto espresso divieto ai Responsabili di funzione di:

- Produrre o esibire all'interno o all'esterno documenti, atti, dati falsi o alterati;
- Sottrarre o nascondere documenti e/o corrispondenze in arrivo e/o in partenza;
- Utilizzare atti, documenti, dati del Consorzio per usi estranei alle attività della stesso senza autorizzazione;
- Abusare della propria funzione per ricavare profitto o vantaggio personale;
- Dare a terzi dichiarazioni e/o comunicazioni relative al Consorzio, ai suoi andamenti economici e finanziari, ai suoi processi operativi, ai rapporti con Clienti e Fornitori, se non esplicitamente autorizzati dal Legale Rappresentante del Consorzio;
- Dare false dichiarazioni e/o comunicazioni a terzi, siano essi privati, rappresentanti di Aziende, Pubbliche Amministrazioni, altre Autorità in genere;
- Contravvenire in alcun modo alle norme vigenti ed alle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza.

4.8 Divieti per Tutti i Soggetti

È fatto divieto ad Amministratori, Responsabili di funzione, Dipendenti e Collaboratori di:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 68 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- Promettere e/o concedere favori a terzi per conseguire in modo illecito vantaggi propri o per il Consorzio;
- Promettere, o concedere, o accettare concessioni ed utilità di qualsivoglia genere, allo scopo di conseguire in modo illecito vantaggi propri o per il Consorzio;
- Trasgredire al Codice Etico, al Regolamento Comportamentale, al Modello Organizzativo e Gestionale.
- Disattendere la normativa di tutela dei dati personali.

PARTE IIIa : Verifiche e Segnalazioni

4.9 Attività di Verifica e Controllo

4.9.1 Ciascun dipendente, nell'ambito delle mansioni di competenza, è tenuto a controllare che la propria operatività sia conforme al Modello Organizzativo e Gestionale.

4.9.2 Ciascun responsabile di funzione è tenuto a controllare che il proprio operato e quello dei dipendenti e collaboratori sottoposti gerarchicamente o funzionalmente siano conformi al Modello Organizzativo, e quindi al Codice Etico, al Regolamento Comportamentale, ed ai principi e criteri generali di trasparenza, efficacia ed efficienza.

4.10 Segnalazione di Situazioni di Rischio

4.10.1 Al fine di prevenire eventuali irregolarità comportamentali, gestionali ed operative, è fatta raccomandazione ad ogni dipendente o collaboratore di segnalare le situazioni che possono aver comportato o che potrebbero comportare in futuro azioni illecite o irregolari. Le segnalazioni sono inviate al superiore gerarchico che provvede ad informare in merito l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Nel caso di situazioni di rischio reale o potenziale per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, è fatto obbligo di inviare la segnalazione anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.10.2 L'Organismo di Vigilanza e Controllo, riscontra la reale situazione di rischio e accerta l'eventuale violazione del Modello Organizzativo e Gestionale, attivandosi per le opportune azioni correttive e riparative.

PARTE IVa : Provvedimenti

4.11 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori

4.11 Fermo restando il principio e l'obiettivo primario dell'eticità comportamentale, ogni azione o atto difforme dal Codice Etico, dalle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza e dal Regolamento Comportamentale può dar luogo a procedure disciplinari ed alla applicazione di apposite sanzioni a carico dei soggetti trasgressori, nei termini indicati dal "Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio", di cui alla successiva Sezione 5.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 69 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 5. REGOLAMENTO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Disciplina

5.1.1 I soggetti del Consorzio, Amministratori, Dipendenti Collaboratori e Fornitori di servizi terzi, indipendentemente dalla posizione, funzione e incarichi coperti sono tenuti all'osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e del presente Modello.

5.1.2 Il Codice Etico ed il Regolamento Comportamentale rappresentano linee e direttive di condotta condivise da tutti i soggetti del Consorzio e applicate nei rispettivi ambiti di competenza, di gerarchia e di funzione.

5.1.3 Ciascuno dei soggetti, nel rispetto delle proprie attribuzioni, si obbliga personalmente a non incorrere in azioni e/o atti che possano configurare reati o illeciti e a usare ogni cura e diligenza atta a prevenire reati e/o illeciti che possano comportare la configurabilità, sia pure ipotetica, di una responsabilità amministrativa dell'Ente.

Inoltre, a ciascuno dei soggetti aziendali è fatto obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico le eventuali anomalie o non conformità riscontrate, che possono causare violazioni del Modello e rischi di illegalità (o addirittura che li hanno causati).

Se lo ritiene opportuno, la stessa circostanza può essere segnalata all'Organismo di Vigilanza, utilizzando gli appositi canali riservati.

Quanto sopra ha lo scopo di consentire, se necessario, la risoluzione dell'anomalia o non conformità riscontrata e la revisione delle procedure operative e di controllo e dei protocolli del Modello, onde attenuare e, se possibile, eliminare il rischio che l'anomalia o non conformità possa ripetersi in futuro.

5.1.4 Gli Amministratori, il Direttore e i Responsabili di funzione, nel conferire incarichi a dipendenti e terzi, valutano i requisiti fiduciari di base, quelli specificati dal Piano di Prevenzione della Corruzione (Allegato 5.2) e dal Piano Triennale Anticorruzione adottato dal Consorzio, oltre che i requisiti professionali dei candidati, secondo quanto previsto dalle norme in materia.

5.1.5 I dipendenti di qualunque ordine e grado sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (Obbligo di fedeltà), 2106 (Sanzioni disciplinari) del Codice Civile; ciascun dipendente, in particolare, si impegna "ad osservare per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro" le disposizioni impartite dai superiori gerarchici (2° comma dell'art. 2104 del Codice Civile).

Inoltre, ciascun dipendente, debitamente informato in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni interne in materia di Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza, è tenuto al rispetto delle procedure agli stessi relativi.

5.2 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori (dipendenti)

5.2.1 Ogni violazione del Codice Etico, del Regolamento Comportamentale e delle direttive impartite per la prevenzione della responsabilità amministrativa, ivi comprese quelle riguardanti la Prevenzione della Corruzione e quelli concernenti i correlati obblighi di Trasparenza, comporta per il dipendente misure sanzionatorie commisurate alla gravità della violazione e al danno potenziale o reale per il Consorzio, in termini economici, morali e di immagine, come previsto dai contratti collettivi nazionali del settore, sino al recesso datoriale.

In merito il riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I. del 31/10/2019 per il personale non dirigente.

5.2.2 In caso di violazioni delle disposizioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 70 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

lavoro, ai trasgressori sono applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5.2.3 *Come prevede lo stesso Art. 6 del Decreto 231, al nuovo comma 2 ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis dell'Art.6 del D. 231 può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.*

5.2.4 *Allo stesso modo, come prevede l'Art.6, al nuovo comma 2 bis, 4° capoverso, 2a parte, il soggetto che effettua, per dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, può essere denunciato all'Ispettorato nazionale del lavoro.*

5.3 Sanzioni nei Confronti di Collaboratori, Consulenti e ODV

5.3.1 Le misure sanzionatorie nei confronti dei collaboratori saranno commisurate alla gravità della violazione e al danno potenziale o reale per il Consorzio, in termini economici, morali e di immagine; tali sanzioni possono comportare la sospensione del collaboratore dall'incarico e la risoluzione del rapporto, fermo restando ogni diritto, da parte del Consorzio di pretendere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

5.3.2 Ogni grave negligenza, inerzia, difetto di coordinamento con le varie funzioni, o carenza di vigilanza e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo o di un suo componente, che costituisca inadempimento rispetto alle attribuzioni conferite allo stesso, può comportare nei confronti del medesimo la revoca dell'incarico.

5.4 Competenze Sanzionatorie

5.4.1 L'esame e l'adozione di sanzioni nei confronti di singoli Amministratori sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

5.4.2 L'esame e l'adozione di sanzioni nei confronti dei dipendenti e collaboratori, di qualunque livello e grado sono di competenza del Datore di lavoro.

5.5 Procedimento sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dal citato contratto FICEI si indica il seguente iter per i procedimenti sanzionatori:

5.5.1 Segnalazione dell'infrazione commessa (o ritenuta tale),

5.5.2 Accertamento dei fatti, da parte dell'ODV,

5.5.3 In caso di violazione accertata, l'ODV invia agli amministratori del Consorzio i risultati dell'accertamento condotto che, a seconda dei casi, potrebbe essere:

- nessuna violazione commessa;
- violazione commessa da uno o più dipendenti, nel corso di un'attività non coperta in modo adeguato da procedure, protocolli ed altre prescrizioni interne vigenti. In tal caso l'ODV segnala la necessità di provvedere all'adeguamento delle prescrizioni esistenti e indica i contenuti delle prescrizioni in grado di prevenire l'evento;
- violazione commessa da uno o più dipendenti, nel corso di un'attività nonostante che la stessa sia coperta da procedure, protocolli ed altre prescrizioni interne vigenti. In tal caso l'ODV verifica che le prescrizioni siano state oggetto delle sessioni di formazione eseguite, alle quali hanno partecipato il o i dipendenti che hanno commesso la violazione.

Al termine degli accertamenti, oltre alle valutazioni di cui sopra, l'ODV suggerisce agli amministratori di assumere gli eventuali provvedimenti sanzionatori da comminare al/ai responsabili della violazione / illegalità commessa.

L'entità della eventuale sanzione da comminare al/ai dipendenti (di qualsivoglia ordine e

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 71 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

grado) ritenuti responsabili è stabilita dagli amministratori, tenuto conto del parere NON vincolante rilasciato dall'ODV, nei termini sopra descritti.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 72 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 6. ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

6.0 Generalità

Nella definizione del suo Modello Organizzativo, il Consorzio COSEF ha tenuto conto delle sue attività caratteristiche, cioè di quelle che direttamente consentono il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e dei suoi obiettivi economici e di servizio alla clientela, oltre che quelle di controllo direzionale e di gestione complessiva del Consorzio.

Il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO come previsto dalla L.R. N.3 / 2015.

Fanno parte del Consorzio:

- COMUNE DI UDINE
- COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI
- COMUNE PAVIA DI UDINE
- C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE
- CONFAPI FVG
- COMUNE DI CAMPOFORMIDO
- CONFINDUSTRIA UDINE
- CONFARTIGIANATO
- COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
- COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
- COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
- COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
- COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
- COMUNE DI OSOPPO
- COMUNE DI BUJA
- COMUNE DI MAJANO
- COMUNE DI TORVISCOSA
- COMUNE DI MOIMACCO
- COMUNE DI CARLINO
- CISL

Le funzioni del Consorzio nel territorio di competenza riguardano in particolare:

- 1) Approvazione di strumenti di pianificazione territoriale
- 2) Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
- 3) Acquisizione, anche mediante espropriazione, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere e impianti;
- 4) Manutenzione infrastrutture, aree verdi ed impianti ferroviari
- 5) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti fognarie, degli impianti di depuratore;
- 6) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti idriche di acqua potabile (e riciclata) compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- 7) Gestione di impianti di produzione, approvvigionamento e di distribuzione di energia

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 73 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- elettrica, anche in autoproduzione;
- 8) Erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
 - 9) Altri interventi di gestione minuta del territorio.

Il Consorzio è proprietario di infrastrutture funzionali all'erogazione dei servizi da erogare alle aziende associate, quali:

- Opere di viabilità e relative pertinenze,
- Rete fognaria, comprensiva di tubazioni e depuratore,
- Rete di illuminazione pubblica,
- Raccordo ferroviario,
- Rete idrica comprensiva di rete distributiva e pozzi,
- Rete telecomunicazioni in fibra ottica,
- Rete distribuzione gas metano (parziale),
- Impianto videosorveglianza.

La descrizione delle modalità di esecuzione delle attività caratteristiche si riferisce a due ambiti di applicazione:

1) Sistema di gestione ambientale (SGA) del Consorzio: il **Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (MGA)** e le **procedure correlate (PSA)** descrivono gli elementi caratterizzanti il SGA operante presso l'organizzazione volto a garantire la gestione ambientale, da certificare per la organizzazione operativa anche nella sua nuova configurazione.

In tale ambito - desunte dall'organigramma e mansionario - sono rappresentate risorse, ruoli e responsabilità. Il **Paragrafo 4** del citato MGA riporta i contenuti e le responsabilità attribuite all'interno della struttura organizzativa che il Consorzio si è data.

2) Operatività "generale" del Consorzio:

La descrizione delle attività - non riferite all'ambito di applicazione del SGA - relative ai processi di supporto (anche tecnico), amministrazione (in senso lato), gestione economica e finanziaria, sono riportate nella procedura Amministrazione e Bilancio e in altri protocolli, documenti e norme operative interne, emanate dal vertice del Consorzio.

3) Segnalazioni e tutela del whistleblower

In particolare, tra i protocolli di prevenzione dei reati da "responsabilità amministrativa", dal gennaio 2019 è in vigore il Protocollo denominato "Tutela del whistleblower" riguardante la possibilità offerta a ciascun dipendente di segnalare in modo riservato ma non anonimo le eventuali anomalie del Modello e dei suoi protocolli di prevenzione, che potrebbero consentire, o addirittura hanno già consentito di violare il Codice Etico e/o le disposizioni del Modello Organizzativo.

4) Trattamento illecito dei dati

Le modalità e le responsabilità della gestione dei dati relativi a persone fisiche sono riportate nel documento "Disciplinare Applicativo del Regolamento Europeo n.679/ 2016, che funge da protocollo di prevenzione, oltre che delle possibili violazioni del Regolamento Europeo n. 679, anche dei reati di cui all'Art.24 bis "trattamento illecito dei dati". Tale reato, già presente tra

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 74 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

i reati da responsabilità amministrativa, contempla ora un sistema sanzionatorio allineato a quello previsto dal Regolamento Europeo, di estrema gravità.

5) Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Consorzio, i flussi decisionali e le responsabilità attribuite sono rappresentate dall'organigramma generale riportato nell'appendice 1 del presente Manuale.

6.1 Analisi delle attività

I processi operazionali e le attività eseguite dal Consorzio COSEF sono stati esaminati e vagliati, allo scopo di individuare quelli da ritenere critici, ovvero i processi e le attività maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, compresi i rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro, quelli di commissione di illeciti e reati ambientali e quelli relativi alla Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza.

Alle valutazioni effettuate è dedicato il Documento MOG - Parte Speciale, Sezione 2 – Attività e Rischi, articolato in:

- Paragrafo 2.5: Processi ed attività di sviluppo promozionale,
- Paragrafo 2.6: Processi ed attività di sviluppo tecnico,
- Paragrafo 2.7: Processi ed attività tecnico-operative,
- Paragrafo 2.8: Processi di assistenza tecnica,
- Paragrafo 2.9: Processi di controllo, di direzione e di conduzione societaria,
- Paragrafo 2.10: Processi di supporto (amministrazione, bilancio, gestione del personale, sistemi informativi, servizi generali, ed altri "non diretti").

6.2 Ambiente e Sicurezza

Relativamente all'attuazione del proprio SGA il Consorzio COSEF ha individuato gli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione può esercitare controllo, condizionamento ed influenza. I contenuti di queste valutazioni sono descritti nel **Manuale del Sistema di Gestione Ambientale** (certificato ISO 14001) di cui al precedente punto 6.

Per i rischi di violazione delle norme di tutela dell'ambiente, in particolare quelle richiamate dall'Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 s.m.e.i., i criteri e la valutazione dei rischi sono specificati dai documenti di Analisi Ambientale Iniziale.

In relazione alla tutela della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro, dei dipendenti e collaboratori del Consorzio, di altro personale impegnato in attività operative e servizi in nome e per conto del Consorzio, nonché di eventuali altre persone che in qualche modo potrebbero risentire degli effetti e delle conseguenze delle attività operative sopra dette, il documento di Valutazione Rischi attualmente vigente, e in fase di adeguamento alla organizzazione nella nuova configurazione, riporta un'analisi dei rischi complessivi e indica procedure e norme operative da seguire, per attenuare probabilità e gravità di eventuali situazioni a rischio.

6.3 Rischi di anomalie, illeciti e reati

Per i rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e alle norme relative alla Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza, e di altre illegalità in genere, la

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 75 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

valutazione è basata sui criteri specificati dal Capitolo 2 del Manuale Operativo – Parte Speciale.

La valutazione tiene conto di:

- Probabilità di accadimento dell'evento;
- Gravità delle conseguenze potenziali derivanti dall'accadimento dell'evento ipotizzabile.

Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione e quantificazione del **Rischio**, applicando i criteri indicati nel citato Capitolo 2 del Manuale Operativo – parte Speciale, e riportata per esteso nel documento ANALISI DEI RISCHI.

La valutazione è condotta nella situazione attuale (“as is”) ed è ripetuta tenendo conto (“to be”) degli eventuali Protocolli Etici proposti, allo scopo di diminuire le probabilità dell'evento e per attenuare l'entità dei potenziali danni provocabili dallo stesso.

6.4 Protocolli

Per alcune attività (per ciò definite “critiche”), la valutazione dei rischi di commissione di anomalie, illeciti e/o reati è ritenuta, nella situazione attuale, più elevata che per altre attività, sia per motivi oggettivi, sia a causa di modalità operative e di controllo non adeguate: per ridurre i rischi, la Direzione del Consorzio COSEF ritiene opportuno adottare prassi operative, responsabilità e controlli specifici, con riferimento a ciascuna attività critica; tali prassi sono denominate “protocolli” (Art. 6 c.2 b del D.Lgs. 231/2001).

I protocolli sono introdotti nelle procedure che descrivono l'esecuzione di tali attività, realizzando in questo modo l'integrazione dei punti di controllo previsti in funzione del Decreto, e costituendo così un corpo unico di “attività - controlli - procedure operative”, in conformità con i requisiti del Modello.

Ai **Protocolli** è dedicata la Sezione 3 del Manuale Operativo – Parte Speciale.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 76 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 7. REQUISITI DEL MODELLO PER LA SICUREZZA

7.0 Generalità

Come indicato dalla Sezione 1 di questo Manuale e dalla Sezione 1 del Manuale Parte Speciale, la legge 123/2007 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'Articolo 25 – septies, relativo alla violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul posto di lavoro.

In seguito, con il D.Lgs. 81/2008 (integrato con il successivo D. Lgs 3 agosto 2009 n° 106), nelle disposizioni dell'art. 30, sono stati specificati i requisiti che il Modello Organizzativo Gestionale deve possedere, per consentire all'Ente l'esenzione totale o almeno la drastica attenuazione delle pene, che altrimenti verrebbero sanzionate in caso di incidenti ed infortuni gravi o di altre violazioni delle norme concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Gli stessi requisiti, elencati nel paragrafo successivo, coerenti con quelli contenuti nella norma BS OHSAS 18001: 2007, sono alla base del Modello Organizzativo adottato dal Consorzio COSEF, che è definito ed attuato nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.

7.1 Requisiti Specifici del Modello

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF è progettato e definito anche allo scopo di assicurare:

- comma a) il rispetto degli standard tecnici e strutturali dell'ambiente di lavoro;
- comma b) le attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure per l'eliminazione o l'attenuazione degli impatti conseguenti, e quindi:
 - la descrizione complessiva delle attività e delle operatività consortili,
 - il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto dal DDL (Datore di lavoro), in collaborazione con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), MC (Medico Competente), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), contenente anche:
 - l'indicazione delle modalità organizzative ed operative da osservare,
 - l'indicazione delle misure generali e degli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione individuali e collettive,
 - l'indicazione di controlli, vigilanza e sorveglianza sanitaria,
 - il tutto allo scopo di eliminare o almeno diminuire drasticamente probabilità ed entità dei possibili danni.
- comma c) la sistematica applicazione delle procedure ed istruzioni di lavoro per:
 - la gestione delle emergenze;
 - il primo soccorso;
 - la gestione di servizi concessi in appalto e di servizi o lavori affidati a terzi;
 - le riunioni periodiche di sicurezza;
 - la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- comma d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- comma e) le attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- comma f) la vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro relative alla sicurezza: compiti e responsabilità di: Datore di Lavoro, Responsabile del

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 77 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Organismo di Vigilanza e Controllo;

comma g) l'acquisizione della documentazione obbligatoria, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori;

comma h) la verifica della sistematica applicazione del Modello, per quanto qui indicato, con periodicità almeno annuale, e con frequenza maggiore qualora si riscontrino casi di mancata applicazione.

Le attività relative a quanto sopra indicato sono oggetto di registrazioni, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e messe a disposizione, per le opportune verifiche, dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7.2 Vigilanza in materia di Sicurezza

La vigilanza in materia di sicurezza è demandata, oltre che ai soggetti incaricati (datore di lavoro, direttore, preposti, servizio di prevenzione e protezione, dipendenti stessi) in base al D.Lgs. 81/2008, anche all'Organismo di Vigilanza e Controllo istituito e nominato come descritto alla successiva Sezione 8 del presente Manuale.

Al predetto organismo è attribuita la funzione di:

- a) coordinarsi con i responsabili di funzione e con il RSPP per l'integrazione del Modello e delle attività di vigilanza previste dal Modello, con il sistema di gestione per la sicurezza;
- b) controllare le eventuali anomalie e inadempienze gestionali ed operative e richiedere, se del caso, agli Organi competenti, l'applicazione del Codice Disciplinare e Sanzionatorio;
- c) eseguire verifiche sull'applicazione del Modello ed in particolare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità delle misure di sicurezza applicate;
- d) riesaminare ed eventualmente proporre alla Direzione la modifica del Modello Organizzativo, qualora siano riscontrate violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, oppure nel caso di variazioni organizzative o di modifiche sostanziali dei processi operativi, oppure nel caso che si rendano disponibili attrezzature più evolute tecnologicamente e tali da diminuire ulteriormente i livelli di rischio per la salute e la sicurezza;
- e) ricorrendone le esigenze, proporre alla Direzione, congiuntamente ai responsabili di funzione interessati ed al Servizio Prevenzione e Protezione della Sicurezza, ed eventualmente con il concorso di altri soggetti interni o esterni in possesso delle necessarie competenze, la ricerca di soluzioni innovative più efficaci ed efficienti, potenzialmente in grado di attenuare i rischi per la sicurezza connessi ai processi operativi eseguiti.

7.3 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nella valutazione del rischio ed in particolare della sua gravità, quindi della priorità degli interventi correttivi da disporre allo scopo di scongiurare o quantomeno di attenuare le possibili conseguenze per il Consorzio, si sono considerati gli elementi seguenti:

Come è noto, ogni revisione / aggiornamento del DVR tiene conto di:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 78 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- i. eventuali modifiche organizzative nell'area / reparto e nelle operatività oggetto delle valutazioni;
- ii. aggiornamenti normativi;
- iii. modifiche di impianti e attrezzature;
- iv. avvenimenti, esperienze dirette, infortuni e quasi incidenti del periodo;
- v. eventuali possibilità offerte dalle evoluzioni tecnologiche, per aumentare la sicurezza degli operatori.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 79 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 8. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (ODV)

8.0 Generalità

L'articolo 6 del Decreto Lgs 231/2001 richiede, quale condizione necessaria per ottenere che vengano evitate, o almeno attenuate, le sanzioni connesse ai reati di cui al Decreto stesso, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza e Controllo (ODV).

8.1 Composizione e Nomina

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, al Consiglio di Amministrazione. Per quanto attiene specificatamente al ruolo ed ai poteri dell'ODV, è necessario che tale Organismo sia dotato di autonomia gerarchica e funzionale.

Nella fattispecie, tenuto conto della complessità e della novità del ruolo dell'Organismo, all'entrata in vigore del Modello Organizzativo, il Consorzio COSEF ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza e Controllo abbia al suo interno le competenze e le professionalità ritenute necessarie per adempiere a tutti i compiti da espletare; esso ritiene inoltre, che l'Organismo si avvalga della collaborazione consultiva ed organizzativa di un dipendente responsabile di funzione del Consorzio, da individuare, con funzioni di segreteria societaria e tecnica, di raccordo e di interfaccia con la struttura operativa interna.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, i relativi incarichi ai singoli componenti sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, tramite il Legale Rappresentante, oppure tramite un Amministratore appositamente delegato.

Ciascun incarico di componente dell'ODV è formalizzato dal Consorzio in conformità con i contenuti del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e con specifica della durata temporale dell'incarico stesso.

8.2 Regolamento

Il Regolamento dell'ODV, di cui all'Appendice 1, comprende le sezioni seguenti:

1. Generalità
 - 1.1 Incarico (e Requisiti dei componenti dell'organismo)
 - 1.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza
 - 1.3 Reporting agli organi dell'ente
 - 1.4 Reporting all'organismo di vigilanza
 - 1.5 Indicazioni di carattere generale
2. Insediamento dell'organismo
3. Modalità di esecuzione della vigilanza
4. Trattamento delle anomalie riscontrate
5. Verifiche di adeguatezza del modello
6. Sanzioni nei confronti dell'organismo.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 80 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

8.3 Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza e Controllo ha il compito di riscontrare la puntuale attuazione di quanto previsto dai cosiddetti Protocolli, per le attività ritenute critiche, cioè per le situazioni che presentano i rischi maggiori di commissione di irregolarità sanzionabili secondo il D.Lgs. 231/2001 e le altre norme di legge applicabili.

Nel corso delle sue attività di vigilanza e controllo, i poteri e le funzioni dell'Organismo gli consentono di proporre l'aggiornamento dei processi e delle attività critiche e degli stessi Protocolli, aggiungendo contenuti al momento non considerati e rimuovendo quelli per cui, alla luce di quanto riscontrato e dei protocolli applicati, non sussistono più le criticità prima considerate.

8.4 Verifiche di Adeguatezza del Modello e RegISTRAZIONI

Nel Piano delle Attività che l'Organismo di Vigilanza e Controllo presenta annualmente al vertice dell'Ente sono elencati gli ambiti delle Verifiche di Adeguatezza che lo stesso Organismo intende eseguire durante l'anno, con l'indicazione dell'epoca di effettuazione.

Le registrazioni relative all'attività di Verifica di Applicazione e di Adeguatezza del Modello sono allegate al rapporto che l'Organismo consegna alla Direzione.

Per le modalità di conduzione delle verifiche e per la modulistica da utilizzare, si fa di nuovo riferimento alla Procedura Verifiche Ispettive Interne. In particolare:

- Tra i contenuti suggeriti particolare risalto è dato al rispetto delle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza, di cui tratta in dettaglio l'apposito documento denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- Contenuti suggeriti della vigilanza, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, sono descritti nelle procedure di riferimento dello stesso sistema.
- Ai contenuti suggeriti della vigilanza, ai fini della tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, sono dedicate le considerazioni della Sezione 7.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 81 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 9. SISTEMA COMPLESSIVO DEI CONTROLLI

9.0 Generalità

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF contempla vari livelli di responsabilità esecutiva, di coordinamento o supervisione e controllo, di verifica periodica interna e di verifica di adeguatezza.

- I. **Primo livello** di responsabilità (livello operativo): ogni attività è affidata alla responsabilità esecutiva del personale incaricato, definito dalle procedure operative specificate alla Sezione 6 – Parte I.
- II. **Secondo livello** di responsabilità (livello di coordinamento e supervisione): la struttura organizzativa dell’Ente, anche descritta dal Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, indica le responsabilità e autorità di coordinamento o supervisione e controllo attribuite ai Responsabili di Funzione. Modalità esecutive e frequenza di coordinamento, supervisione e controllo, fanno parte dei criteri e delle scelte discrezionali degli stessi; del resto essi rispondono delle eventuali anomalie verificatesi nel corso delle attività da loro coordinate, come pure dei meccanismi di supervisione e controllo adottati.
- III. **Terzo livello** (verifiche ispettive interne): i Sistemi di Gestione, indicati dai documenti specificati alla Sezione 6. hanno definito ed attuato un sistema di verifiche ispettive interne; tali verifiche, pianificate nel corso di riunioni periodiche (Riesame della Direzione), sono condotte dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. avvalendosi anche da consulenti esterni abilitati a condurre attività di verifica ispettiva interna.
- IV. **Quarto livello** (verifica di adeguatezza): la verifica di adeguatezza del Modello e della sua applicazione ed i contenuti delle verifiche condotte dall’Organismo di Vigilanza e Controllo (di cui tratta la Sezione 8, al Capitolo 2, 1° capoverso) saranno oggetto di autonome scelte e decisioni da parte dell’Organismo stesso.

Le modalità esecutive delle verifiche ispettive interne (di cui al punto III), di registrazione degli esiti e del relativo riferimento alla Direzione, sono specificate dai documenti del Sistema di Gestione Ambientale.

Per la conduzione delle sue attività di vigilanza, l’Organismo ad esse preposto fa uso di sue apposite liste di riscontro, specifiche dei processi esaminati, che gli consentono di non trascurare alcuna criticità delle attività oggetto della vigilanza.

Per quanto attiene alle attività oggetto dei cosiddetti Protocolli, e per altre ritenute meritevoli di analoga attenzione, sono state predisposte, a titolo di mero suggerimento, le Liste di Riscontro di cui al Capitolo 8.4 della Sezione 8.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 82 di 82 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE 10. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE – PIANO PER LA TRASPARENZA

10.0 Generalità

Il Consorzio, come riferito alla Sezione 3 di questo Manuale, Parte Generale, intende aderire compiutamente alle disposizioni vigenti in termini di Lotta alla Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e in termini di Trasparenza degli atti.

A tale scopo, l'individuazione dei rischi di corruzione e di mancata trasparenza è riportata nella Parte Speciale del Manuale, Sezione 2, che indica le attività, nel corso delle quali è possibile, in via del tutto teorica, individuare una maggiore esposizione a tali rischi.

Inoltre, in corrispondenza delle stesse attività sono stati precisati nel Piano di Prevenzione della Corruzione, i passi operativi e informativi, i cosiddetti "protocolli", grazie ai quali si ritiene possibile mettere in evidenza, sia in via preventiva che a seguito delle decisioni intraprese, le decisioni e le modalità di controllo da intraprendere e attuare in merito.

A tale scopo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) riferisce nei tempi stabiliti, con la relazione triennale (da aggiornare annualmente) agli organi amministrativi del Consorzio, i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e le misure già adottate in attuazione delle Linee guida per l'attuazione della normativa.

10.1 Adempimenti

Il completo adeguamento alle Linee guida, e l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione sono contenute nei dettagli richiesti nel documento:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito chiamato PTPC, di cui tratta, che contiene:
 - o la valutazione dei rischi (la relativa ponderazione dei rischi è contenuta nel documento "Analisi dei Rischi"),
 - o le iniziative da adottare per la formazione e l'informativa da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
 - o note sul rispetto dei termini,
 - o il controllo delle relazioni di parentela con i soggetti terzi (appalti, contratti, incarichi, . .),
 - o gli eventuali addizionali obblighi di trasparenza.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proposto dal RPCT, con aggiornamenti annuali, approvato dal CDA e adottato dall'Assemblea dei soci, con l'indicazione delle misure organizzative, informative e di controllo da adottare nel periodo, onde corrispondere agli obiettivi contiene al suo interno l'indicazione delle responsabilità e degli adempimenti necessari per adempiere in pieno alle normative concernenti la Trasparenza degli Atti.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE	MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	-------------------------------------

COSEF
Consorzio di Sviluppo Economico del
Friuli

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI
CONTROLLO

MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 2 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

INDICE

<i>SEZIONE 1: Il Decreto Lgs. 231/2001</i>	3
TESTI DI LEGGE CORRELATI	31
ALTRI TESTI DI LEGGE e norme DI RIFERIMENTO.....	31
<i>SEZIONE 2: ATTIVITÀ E RISCHI</i>	33
2.1 <i>Sistema di Gestione</i>	33
2.2 Risk Analysis: Criteri di Valutazione	33
2.3 Attività ed Analisi dei Rischi	35
2.4 <i>Risk Analysis: Processi di Sviluppo Promozionale e Istituzionale</i>	35
Valutazione dei rischi	36
2.5 <i>Processi di Sviluppo Tecnico</i>	36
Valutazione dei rischi	38
2.6 <i>Processi Tecnico-Operativi</i>	38
Valutazione dei rischi	39
2.7 Processi di Assistenza Post Vendita	39
2.8 Processi di Direzione e Controllo del Consorzio.....	39
Valutazione dei rischi	40
2.9 <i>Processi Amministrativi e Gestionali</i>	40
Valutazione dei rischi	41
<i>SEZIONE 3: MISURE DI MIGLIORAMENTO E PROTOCOLLI</i>	42

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 3 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

SEZIONE 1: IL DECRETO LGS. 231/2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(Aggiornato con le modifiche introdotte sino a giugno 2020)

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Soggetti)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

(Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

(Successione di leggi)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

(Reati commessi all'estero)

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 4 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 5 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

(Autonomia delle responsabilità dell'ente)

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 6 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria)

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
- 3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
- 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

- 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

Articolo 12

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

- 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 7 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

(Sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

(Commissario giudiziale)

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 8 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

(Riparazione delle conseguenze del reato)

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

(Confisca)

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 9 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	--

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

(Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

(Pluralità di illeciti)

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

(Prescrizione)

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

(Inosservanza delle sanzioni interdittive)

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 10 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 11 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 12 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 25-ter

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,

le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 13 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 14 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 15 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 16 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 17 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies

(Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 18 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26

(Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

(Responsabilità patrimoniale dell'ente)

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28

(Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

(Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 19 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(Scissione dell'ente)

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

(Cessione di azienda)

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 20 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

(Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

(Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

(Attribuzioni del giudice penale)

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

(Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

(Riunione e separazione dei procedimenti)

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 21 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

(Rappresentanza dell'ente)

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

(Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

(Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

(Vicende modificative dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

(Notificazioni all'ente)

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 22 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

(Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

(Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 23 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 47

(Giudice competente e procedimento di applicazione)

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

(Sospensione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 24 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(Durata massima delle misure cautelari)

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno..
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi..
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

(Sequestro preventivo)

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

(Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 25 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(Annotazione dell'illecito amministrativo)

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

(Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

(Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

(Contestazione dell'illecito amministrativo)

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

(Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 26 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62

(Giudizio abbreviato)

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

(Applicazione della sanzione su richiesta)

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

(Procedimento per decreto)

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 27 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

(Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

(Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

(Sentenza di condanna)

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 28 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

(Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

(Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

(Giudice dell'esecuzione)

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 29 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 75

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

(Esecuzione delle sanzioni interdittive)

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

(Conversione delle sanzioni interdittive)

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 30 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

Articolo 80

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81

(Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

(Concorso di sanzioni)

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

(Disposizioni regolamentari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 31 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

TESTI DI LEGGE CORRELATI

Legge 16 marzo 2006, n. 146

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91

.. omissis ..

Art. 3. (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a. sia commesso in più di uno Stato;
 - b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

.. omissis ..

Art. 10. (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (violazioni in materia doganale – contrabbando di tabacchi), e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ALTRI TESTI DI LEGGE E NORME DI RIFERIMENTO

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 , N. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

D. LGS 12 APRILE 2006, N. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Viene di seguito riportato il solo Art. 135 Comma 1 del D. Lgs. 163 / 2006

Art. 135.

Risoluzione del contratto per reati accertati (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999):

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 32 di 42 MOG - rev. 6 Data: 15/06/2020
-------	---	---

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale nonché» per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(In particolare si riportano qui di seguito i commi 1 e 2 dell'Art.10 del Decreto)

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il **Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.**

LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114

(CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 90 DEL 2014, CHE HA MODIFICATO LA LEGGE 190 DEL 2012)

DETERMINA A.N.A.C 17 GIUGNO 2015, N. 8

(LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI)

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 33 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

SEZIONE 2: ATTIVITÀ E RISCHI

2.1 SISTEMA DI GESTIONE

Come già specificato (Sezione 6 del Manuale MOG - parte generale) il Consorzio COSEF ha definito il suo Sistema di Gestione con i documenti di seguito citati:

- Principi e valori costitutivi dell'Ente, impegni e codici etici, comportamentali e disciplinari sono definiti dal Manuale Operativo del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (parte generale), del quale Manuale il presente documento è la Parte Speciale.
- La descrizione delle attività caratteristiche dell'Ente e delle modalità di esecuzione delle stesse sono riportate:
 - dalla Sezione 6 del Manuale Operativo – Parte Generale
 - dal Manuale e dai documenti del Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001; lo stesso sistema di gestione è in fase di revisione, per contemplare la nuova configurazione del Consorzio.
- da protocolli e procedure correlati al Modello, di cui è riportato l'elenco nell'Sezione 3, tra le quali la **Procedura dell'attività Amministrativa e Gestionale** che descrive processi ed attività di gestione contabile, economica e finanziaria dell'Ente, riporta anche le modalità di esecuzione e registrazione di taluni processi decisionali e direzionali, strettamente correlati alla gestione finanziaria, amministrativa ed informatica della Consorzio e la **Procedura Gestione Risorse Umane**.
- Per quanto attiene alle modalità esecutive dirette di talune attività ed ai rischi che la natura dei lavori svolti, l'ambiente in cui vengono eseguiti, i materiali, le attrezzature, gli strumenti e le condizioni operative hanno oppure potrebbero avere sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, le descrizioni e valutazioni conseguenti sono riportate nel DVR - Documento di Valutazione dei Rischi e nei documenti correlati.¹
- *Infine, in riferimento ai dati personali (vedi anche il D. Lgs.231/2001, all'Art. 24bis "Trattamento illecito dei dati"), il documento **Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo 679/2016**, Denominato "GDPR", revisione 2 del 9/01/2019, fornisce le informazioni relative ai rischi di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo citato, violazioni che, di fatto, configurano anche la responsabilità amministrativa dell'Ente, all'articolo sopraindicato.*

2.2 RISK ANALYSIS: CRITERI DI VALUTAZIONE

I rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e di altre illegalità in genere riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione, anche con riguardo alla gestione informatica, la gestione economico finanziaria, la salute e la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti ambientali; essi sono classificati tenendo conto del grado di probabilità di accadimento dell'evento o degli eventi che costituiscono reato e della gravità delle conseguenze derivanti dall'accadimento.

Tenuto conto della cultura aziendale e della consuetudine nella valutazione dei rischi, già

¹ In fase di adeguamento.

applicata nella realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale, probabilità e gravità sono quantificate nei termini che seguono:

- La Probabilità di accadimento dell’evento (valutazione oggettiva e soggettiva) può essere classificata:
 - **T**, cioè Trascurabile (evento ritenuto teoricamente possibile, anche se mai accaduto negli ultimi 5 anni) e non si ha notizia che l’evento sia accaduto di recente in Enti consimili della regione;
 - **M**, cioè Media (evento avvenuto almeno 1 volta, negli ultimi 5 anni), oppure si ha notizia che sia accaduto più di una volta in Enti simili della Regione;
 - **F**, Forte (evento avvenuto anche più volte, ma non oltre 1 volta per anno);
 - **E**, molto forte (evento avvenuto anche più volte per anno).
- La Gravità delle conseguenze, classificata a fronte di esiti conosciuti (o solo ipotizzati) è classificata:
 - **T**, Trascurabile, anomalia di processo che comporta danni economici, per esempio rifacimento corretto di una operazione male eseguita; peraltro, le conseguenze economiche dell’accadimento sono ritenute non rilevanti;
 - **M**, Media, anomalia di processo che comporta conseguenze economiche non trascurabili, fino ad alcune migliaia di euro; appare però evidente che l’anomalia non è stata commessa per procurare vantaggio, o interesse all’ente e quindi fuori dell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/01;
 - **F**, Forte, anomalia di processo o irregolarità che potrebbe anche essere considerata come una delle violazioni (tentata, o commessa) contemplate dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s.; peraltro, grazie alle registrazioni ed ai controlli effettuati dagli uffici DELL’ENTE, si può facilmente dimostrare che l’anomalia o irregolarità è stata commessa violando in modo fraudolento Codice Etico, direttive del vertice, disposizioni, protocolli e prassi abituali;
 - **E**, Molto Forte, tentativo o commissione di un reato tra quelli contemplati dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s., in circostanze in cui potrebbe risultare difficile dimostrare l’estraneità del vertice.
- Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione del **Rischio**, secondo la Tabella seguente.

Tabella di valutazione di Rischi				
(in funzione della probabilità di accadimento dell’evento e della gravità delle conseguenze)				
Gravità	T : Trascurabile	M : Media	F : Forte	E : Molto Forte
Probabilità				
T : Trascurabile	7	6	5	4
M : Media	6	5	4	3
F : Forte	5	4	3	2
E : Molto Forte	4	3	2	1

Fermo restando l’impegno consortile di ridurre, in ogni situazione, le probabilità che si verifichino gli eventi a rischio e la gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, l’Amministrazione ritiene “critiche” le attività per le quali la valutazione dei Rischi è contrassegnata con sfondo grigio (nella tabella sopra riportata); pertanto, ogni volta che se

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 35 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

ne presenta l'opportunità, per tali attività, e in via assolutamente prioritaria per quelle che presentano una valutazione del rischio ≤ 3 , vanno individuate le idonee azioni di miglioramento (in genere, passi procedurali e di controllo, denominati "Protocolli").

La valutazione è condotta nella situazione attuale ("as is") ed è ripetuta tenendo conto ("to be") degli eventuali Protocolli proposti, allo scopo di diminuire la probabilità dell'evento e per attenuare l'entità del danno provocato dallo stesso.

2.3 ATTIVITÀ ED ANALISI DEI RISCHI

Nei successivi paragrafi (3.1 e seguenti) sono riportati gli esiti dell'analisi dei processi, delle attività e dei rischi correlati, condotta con i responsabili delle aree consortili competenti; il quadro sinottico dell'analisi dei rischi, per le attività di ciascuna area è riepilogato nelle tabelle correlate a ciascun paragrafo (riportate nell'Sezione 4); ciascuna tabella indica, per ogni attività operativa:

- la descrizione del processo, attività e fase operativa esaminata;
- gli output principali dell'attività;
- i responsabili dell'esecuzione e della convalida (a livello Ufficio) dell'esecuzione dell'attività;
- il rischio delle possibile anomalie (reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ed altri) che possono occorrere nello svolgimento dell'attività, con i riferimenti al reato contestabile all'ente a causa dell'inadempienza, e la valutazione della probabilità che la stessa circostanza si verifichi e della gravità dei danni che, nella peggiore delle ipotesi, ne potrebbero derivare, classificati come specificato al precedente paragrafo 2.0.2.

2.4 RISK ANALYSIS: PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE E ISTITUZIONALE

Riguardano le attività promozionali, di comunicazione e di sviluppo di contatti, finalizzate ad acquisire nuovi insediamenti e finanziamenti, con amministrazioni pubbliche e private.

Figure di riferimento: Presidente, Direttore e Responsabile sviluppo commerciale aziendale del Consorzio.

ATTIVITÀ:

- (1) Contatti: PRE, DIR e RCM
- (2) Relazioni informali, rappresentate da partecipazione a incontri o eventi: PRE, DIR e RCM
- (3) Atti CDA, convenzioni e contratti (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190): PRE e DIR
- (4) Convenzioni e contratti (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190); CDA, PRE, DIR

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- *Piano Industriale*
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 36 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

- SGA (e sue procedure)
- Strumenti urbanistici

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (attiva e passiva) e istigazione alla corruzione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- violazione norme di legge e regolamenti;
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti.

RISCHIO SICUREZZA

- viaggi di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazioni dei rischi correlati ai Processi di Sviluppo Promozionale e Istituzionale è riportata nel corrispondente paragrafo 3.1 del documento “Analisi dei Rischi”. La Tabella 4.1 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Sviluppo Promozionale.

2.5 PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO

Riguardano in sintesi e in ossequio anche a quanto previsto dall’organigramma e mansionario vigente l’operatività di aspetti contrattuali, di pianificazione territoriale, espropriativi e progettuali.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- stipula convenzioni operative: DIR;
- gestione patrimonio immobiliare: **RGT**;
- verifica insediabilità attività: RSGA, RGT;
- progettazione infrastrutture a terra: RLP;
- pianificazione territoriale e sistema gestione ambientale: RSGA;
- progettazione interventi e opere gestione minuta territorio, ambiente ed energia: RGT, RSGA;
- progettazione interventi e opere impianti e reti tecnologiche: RGT, RLP;
- opere pubbliche di progettazione esterna: RLP.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- *Piano Industriale*
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- SGA (e sue procedure)
- PTI COSEF ex ZIU
- PTI COSEF ex CIPAF
- Piano Particolareggiato Generale del Consorzio ex ZIAC
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli
- SGA (e Procedure correlate),
- Mansionario,

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 37 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

- DVR
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti,
- (2) Relazioni formali,
- (3) Aggiornamento/adeguamento del patrimonio cartografico di base, per strumenti urbanistici, calcolo IMU e gestione minuta del territorio,
- (4) Sviluppo e Gestione del SGA,
- (5) Gestione del patrimonio, frazionamenti e piani di acquisto,
- (6) Verifiche insediabilità attività produttive,
- (7) Sopralluoghi nei siti oggetto di operatività,
- (8) Pareri endoprocedimentali (Sportello Unico Attività Produttive),
- (9) Progettazione di strumenti urbanistici (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (10) Progettazione di infrastrutture (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (11) Gare di appalto e capitolati (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (12) Contratti di lavori, servizi, forniture e di gestione infrastrutture (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (passive in aggiudicazione appalti) e istigazione alla corruzione
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione di norme di legge e regolamenti e mancato adeguamento a normative tecniche
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti
- mancato adeguamento a prescrizioni tecniche-autorizzative
- mancato adempimento a prescrizioni tecniche-amministrative
- mancato adeguamento a ordini di servizio interni.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione a norme di legge
- mancato adeguamento a nuove normative tecniche
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.)
- mancato adeguamento a ordini di servizio.

RISCHIO AMBIENTE

- acquisizioni terreni inquinati
- acquisizione di terreni con presenza di rifiuti
- verifica insediabilità attività produttive (art. 5 norme PTI)
- elaborazioni progettuali non ottemperanti alle norme di legge e mancato adempimento ai correttivi prescritti.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 38 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi di Sviluppo Tecnico è riportata nel corrispondente paragrafo 3.2 del documento “Analisi dei Rischi”.

La Tabella 4.2 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Sviluppo Tecnico.

2.6 PROCESSI TECNICO-OPERATIVI

Riguardano l’operatività di realizzazione dei progetti, dei lavori, la gestione e manutenzione di opere, reti e impianti, anche con riguardo alla Direzione Lavori, alla sorveglianza, al collaudo e/o alla certificazione di regolare esecuzione.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- Realizzazione opere di urbanizzazione: RLP
- Realizzazione di fabbricati industriali: RLP
- Realizzazione e gestione di impianti e di interventi di piccole manutenzioni impianti: RGT
- Realizzazione interventi di gestione tratte ferroviarie: RLP
- Realizzazione interventi di gestione di fabbricati industriali: RLP;
- Interventi gestione rifiuti abbandonati, spargimento sale e sgombero neve, pulizia strade e a verde: RGT.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge e norme tecniche
- Strumenti urbanistici
- Autorizzazioni
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- *Piano Industriale*
- DVR
- Convenzioni
- Mansionario
- SGA (e procedure relative)
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti;
- (2) Relazioni;
- (3) Sopralluoghi;
- (4) Documenti tecnici e atti amministrativi (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e /o corruzione e istigazione alla corruzione
- violazione di norme di legge e regolamenti
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti
- violazioni prescrizioni autorizzative o impartite dalle autorità competenti

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 39 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

- mancato rispetto della “disciplina appalti” d.lgs. 50/2016 e smi.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione di norme di legge
- mancato aggiornamento documento valutazione dei rischi
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.).

RISCHIO AMBIENTE

- violazione di norme di legge;
- mancata o non corretta realizzazione di interventi come da autorizzazione;
- mancata o non corretta realizzazione interventi di manutenzione in cottimo fiduciario;
- mancati adempimenti in materia di scarichi;
- mancato adempimento in caso di emergenze ambientali di cantiere;
- mancati o non corretti adempimenti in materia di fornitura di dati, risultati e report di interesse riguardo dati ambientali
- mancati adempimenti riguardo il SGA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi Tecnico-Operativi è riportata nel corrispondente paragrafo 3.3 del documento “Analisi dei Rischi”.

La Tabella 4.3 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività ed ai Processi Tecnico-Operativi.

2.7 PROCESSI DI ASSISTENZA POST VENDITA

(riguardano le attività e le figure di riferimento di cui al punto precedente).

2.8 PROCESSI DI DIREZIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il capitolo attiene alla legittimità amministrativa degli atti consortili ed alla correttezza degli adempimenti dei processi tecnico-operativi in materia di prevenzione, organizzazione amministrativa e tecnica dell’esecuzione, anche ai fini di quanto previsto in materia di corruzione e trasparenza.

Figure di riferimento: Presidente e Direttore del Consorzio, Responsabile amministrativo, CDA e Collegio sindacale, in merito a:

- Delibere CDA;
- Regolamenti interni;
- Bilancio;
- Gestione economica e finanziaria.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- Strumenti urbanistici

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 40 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

- Autorizzazioni
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- *Piano Industriale*
- DVR
- PTI COSEF ex ZIU
- PTI COSEF ex CIPAF
- Piano Particolareggiato Generale della ex ZIAC
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli
- SGA (e relative Procedure)
- Procedure amministrative
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Convenzioni e Contratti,
- (2) Atti di natura amministrativa (di natura societaria, finanziaria, contabile, fiscale, gestione risorse umane),
- (3) Atti di natura tecnica.

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- falsi, omissioni o abusi;
- concussione e/o corruzione (passive in aggiudicazione appalti) e istigazione alla corruzione;
- accessi non consentiti alla rete informatica interna (attività gestionali)
- violazione di norme di legge e regolamenti
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- mancato rispetto della “disciplina appalti” d.lgs. 50/2016 e smi
- mobbing.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi di Direzione e Controllo del Consorzio è riportata nel corrispondente paragrafo 3.5 del documento “Analisi dei Rischi”. La Tabella 4.4 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Direzione e Controllo del Consorzio.

2.9 PROCESSI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Riguardano la amministrazione, la finanza e la gestione del personale e dei dati dell’Ente. Figure di riferimento: Presidente, Direttore, Responsabile Amministrativo, Responsabile Sistema di Gestione Ambientale e Responsabile Marketing del Consorzio.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge;
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;*

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 41 di 42 MOG - rev. N. 6 Data: 15/06/2020
-------	--	--

- SGA (e relative Procedure);
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Atti amministrativi: parte societaria, parte finanziaria, contabile e fiscale, gestione RR UU
- (2) Atti tecnici: progettazione e appalto
- (3) Pubblicazione di atti e informazioni.

RISCHIO AMMINISTRATIVO DI

- errori, falso in comunicazioni e in bilancio;
- falsa fatturazione
- abusi e omissioni;
- violazione di norme di legge e regolamenti;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali;*
- mancata trasparenza degli atti;
- molestie
- mobbing.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi Amministrativi e Gestionali del Consorzio è riportata nel corrispondente paragrafo 3.6 del documento “Analisi dei Rischi”.

La Tabella 4.5 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi Amministrativi e Gestionali del Consorzio.

SEZIONE 3: MISURE DI MIGLIORAMENTO E PROTOCOLLI

ELENCO DELLE MISURE, DEI PROTOCOLLI E PROCEDURE

In relazione all'analisi dei rischi, quando ritenuto opportuno a scopo di prevenzione, sono elencati nella tabella seguente i protocolli contenenti le disposizioni organizzative che consentono di ridurre a livelli accettabili la probabilità di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e la gravità delle conseguenze per il Consorzio.

In relazione alla prevenzione dei reati collusivi e corruttivi, oggetto del documento "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA", lo stesso documento elenca le misure generiche, a valere per la prevenzione di ogni reato, e le misure specifiche, a valere per la singola attività considerata, ritenute idonee alla prevenzione dei reati oggetto del documento.

RIF. PROCESSI/ATTIVITÀ	PROTOCOLLO/PROCEDURA/REGOLAMENTO ALTRA NORMA INTERNA
PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE	
Attività 1, 2: Contatti, Relazioni	Codice Etico
Attività 3: Atti	Procedura Acquisizione ed espropriazione immobili (SGA); Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)
PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO	
Attività 6 : Verifica insediabilità	Procedure come da Regolamento art.5 Norme di attuazione del PTI
Attività n. 7: Sopralluoghi	DVR e Procedure Operative della Sicurezza
Attività n. 9 e 10: Progettazione ...	Procedure del SGA: Pianificazione Territoriale e/o Varianti, Progettazione e realizzazione Opere Pubbliche e loro gestione; (PPC)
Attività n. 11 e 12: doc x Gare e Appalti ...; lavori e forniture	Procedure del SGA: Progettazione e realizzazione Opere Pubbliche; (PPC)
PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO-OPERATIVO	
Attività n. 2: Relazioni ...	Norma interna di Valutazione e Scelta Fornitori e di Gestione Appalti; (PPC)
Attività n. 4: Documenti Tecnici e atti amministrativi	Norma interna di Valutazione e Scelta Fornitori e di Gestione Appalti; (PPC), Procedura del SGA: Attività di minuta manutenzione;
PROCESSI ED ATTIVITÀ DIREZIONALI	
Attività tutte:	Regolamento interno; (PPC)
	Gestione segnalazioni
PROCESSI ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	
Attività n.1: atti amministrativi, parte societaria	Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo 679/2016 Procedura Attività amministrative e gestionali; (PPC) Procedura del SGA: Gestione del Personale; (PPC).